


edizione Ottobre 2016

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino



**CITTÀ DI
RIVOLI**
Piano
Regolatore
Cimiteriale

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE



REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino



**CITTÀ DI
RIVOLI**
Piano
Regolatore
Cimiteriale

INDICE

PREMESSA

art. 1	oggetto e campo di applicazione del Regolamento Edilizio	pag. 2
art. 2	richiamo a disposizioni di legge e ad altri regolamenti di disciplina della materia cimiteriale	pag. 2
art. 3	finalità generali del Regolamento Edilizio	pag. 3
art. 4	prescrizioni di carattere generale per il decoro del cimitero	pag. 4

PARTE PRIMA

disposizioni tecniche e attuative

TITOLO I

SEPOLTURE E RELATIVE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

CAPO I

TIPOLOGIE DI SEPOLTURA AMMESSE E LOCALIZZAZIONE

art. 5	classificazione delle tipologie di sepoltura ammesse	pag. 5
art. 6	definizione delle tipologie di sepoltura ammesse	pag. 6
art. 7	localizzazione nel cimitero delle sepolture	pag. 6

CAPO II

PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SEPOLTURE

Sezione I Sepulture in campi comuni di inumazione

art. 8	principi generali per le sepolture nei campi comuni di inumazione	pag. 7
art. 9	indicazioni tipologico-compositivi per le sepolture nei campi comuni di inumazione	pag. 7
art. 10	materiali e cromatismi per le sepolture nei campi comuni di inumazione	pag. 9
art. 11	ornamenti funerari per le sepolture nei campi comuni di inumazione	pag. 9
art. 12	epigrafi per le sepolture nei campi comuni di inumazione	pag. 10
art. 13	fiori e piante ornamentali per le sepolture nei campi comuni di inumazione	pag. 11

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino



**CITTÀ DI
RIVOLI**
Piano
Regolatore
Cimiteriale

- art. 14 decoro e manutenzione delle sepolture nei campi comuni di inumazione pag. 11

Sezione II **Sepulture in colombari**

- art. 15 principi generali per le sepolture nei colombari pag. 12
- art. 16 indicazioni generali per la costruzione dei colombari e dei relativi tumuli pag. 12
- art. 17 indicazioni tipologico-compositive delle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari pag. 13
- art. 18 materiali e cromatismi delle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari pag. 14
- art. 19 ornamenti funerari sulle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari pag. 15
- art. 20 epigrafi sulle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari pag. 15
- art. 21 fiori ornamentali sulle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari pag. 16
- art. 22 decoro e manutenzione dei tumuli dei colombari pag. 16

Sezione III **Prescrizioni relative alle cappelle (o edicole funerarie)**

- art. 23 generalità sulle cappelle pag. 17
- art. 24 realizzazione di nuove cappelle pag. 17
- art. 25 cappelle di pregio soggette a prescrizioni di tutela pag. 19
- art. 26 disposizioni edilizio-architettoniche di carattere generale per le cappelle pag. 19

Sezione IV **Prescrizioni relative alle cripte**

- art. 27 Generalità sulle cripte pag. 24
- art. 28 realizzazione di nuove cripte pag. 24
- art. 29 interventi edilizi su cripte esistenti pag. 24
- art. 30 cripte di pregio soggette a prescrizioni di tutela pag. 25
- art. 31 disposizioni edilizio-architettoniche di carattere generale per le cripte pag. 26
- art. 32 epigrafi sulle cripte pag. 28

II

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino



**CITTÀ DI
RIVOLI**
Piano
Regolatore
Cimiteriale

Sezione V Prescrizioni relative alle camere sotterranee

art. 33 prescrizioni per le camere sotterranee di nuova costruzione pag. 30

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA NEL CIMITERO

CAPO I TIPI DI INTERVENTO E TITOLI ABILITATIVI

art. 34 disciplina della concessione del suolo pag. 32

art. 35 definizioni e riferimenti legislativi pag. 32

art. 36 titoli abilitativi pag. 34

art. 37 titolarità del titolo abilitativo pag. 35

art. 38 validità, decadenza e annullamento del titolo abilitativo pag. 35

art. 39 abuso edilizio pag. 36

art. 40 inizio e fine dei lavori pag. 36

III

CAPO II ISTANZA E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO

art. 41 istanza pag. 38

art. 42 documentazione tecnica di progetto pag. 39

art. 43 varianti al progetto pag. 41

TITOLO III

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

CAPO I DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE ALL'INTERNO DEL CIMITERO

art. 44 imprese autorizzate ad operare nel cimitero pag. 42

art. 45 esecuzione dei lavori da parte dell'impresa pag. 42

art. 46 introduzione di mezzi d'opera pag. 43

art. 47 orario e periodo dei lavori pag. 44

art. 48 sanzioni pag. 44

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino



**CITTÀ DI
RIVOLI**
Piano
Regolatore
Cimiteriale

PARTE SECONDA

manufatti soggetti a prescrizioni di tutela

TITOLO I

TUTELA AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI
E DEL PAESAGGIO (D.LGS.42/04)

CAPO I BENI CULTURALI (VINCOLO MONUMENTALE)

- art.49 principi generali pag.45
- art.50 manufatti vincolati per effetto del combinato disposto degli artt.10 e 12 del D.Lgs.42/04 pag.45

CAPO II BENI PAESAGGISTICI (VINCOLO PAESAGGISTICO)

- art.51 disposizioni generali pag.46

TITOLO II

TUTELA AI SENSI DEL TEGOLAMENTO EDILIZIO

CAPO I MANUFATTI DI PREGIO

- art.52 disposizioni generali sui manufatti di pregio pag.47
- art.53 definizione dei manufatti di pregio pag.47
- art.54 individuazione e schedatura dei manufatti di pregio pag.48
- art.55 classificazione dei manufatti di pregio:
"categoria 1" e "categoria 2" pag.48
- art.56 manufatti di pregio ricompresi nella "categoria 1" pag.49
- art.57 manufatti di pregio ricompresi nella "categoria 2" pag.49
- art.58 opere non ammesse sui manufatti di pregio pag.50
- art.59 opere di adeguamento normativo o igienico-funzionale pag.50
- art.60 contestualizzazione dei manufatti di pregio pag.51
- art.61 individuazione e schedatura di altri elementi decorativi e
scultorei non ricompresi tra quelli dei manufatti di pregio pag.51

IV

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino



**CITTÀ DI
RIVOLI**
Piano
Regolatore
Cimiteriale

PARTE TERZA

aree verdi pubbliche

art. 62	manutenzione aree verdi pubbliche	pag. 53
art. 63	aree verdi pubbliche di progetto	pag. 54
art. 64	arredi	pag. 55

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 65	disposizioni transitorie	pag. 56
art. 66	disposizioni finali	pag. 56

ALLEGATI

**!! Gli allegati illustrativi e tecnico-grafici
sono contenuti nel cofanetto DVD del Regolamento Edilizio!!**

v

ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Allegato 1a (cfr. cofanetto DVD > linee guida per gli interventi)

INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE: INDICAZIONI TIPOLOGICHE PER LE SEPOLTURE

- A. inumazione feretro adulto
- B. inumazione feretro bambino
- C. inumazione nati morti e prodotti abortivi
- D. inumazione parti anatomiche riconoscibili

Allegato 1b (cfr. cofanetto DVD > linee guida per gli interventi)

LASTRA ORNAMENTALE DI CHIUSURA PER TUMULI: INDICAZIONI TIPOLOGICHE

Allegato 1c (cfr. cofanetto DVD > linee guida per gli interventi)

LINEE GUIDA PER LA COMPOSIZIONE FORMALE DEGLI ELEMENTI VERTICALI CHE COSTITUISCONO LA TESTATA DELLE CRIPTE

Allegato 1d (cfr. cofanetto DVD > linee guida per gli interventi)

MATERIALI E CROMATISMI SUGGERITI PER LE SEPOLTURE (LAPIDI, COPRITOMBA, CIPPI, ECC.)

Allegato 1e (cfr. cofanetto DVD > linee guida per gli interventi)

SELEZIONE DEI CARATTERI TIPOGRAFICI CONSIGLIATI

Allegato 1f (cfr. cofanetto DVD > linee guida per gli interventi)

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEI LOTTI IN CUI È AMMESSA LA REALIZZAZIONE DI NUOVE CAPPELLE

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino



**CITTÀ DI
RIVOLI**

Piano
Regolatore
Cimiteriale

Allegato 1g (cfr. cofanetto DVD > singoli settori del cimitero)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RIFERITA A CIASCUNO DEI SETTORI DEL CIMITERO: VISTE D'INSIEME E SINGOLE SEPOLTURE

ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Allegato 2a (cfr. cofanetto DVD > campo primitivo, 1° ampliamento, 2° ampliamento)

MANUFATTI SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI TUTELA "OPE LEGIS", PER EFFETTO DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 10 E 12 DEL D.LGS. 42/04: individuazione e schedatura fotografica per ciascuno dei settori del cimitero interessati

Allegato 2b (cfr. cofanetto DVD > campo primitivo, 1° ampliamento)

MANUFATTI DI PREGIO SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI TUTELA INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE E CLASSIFICATI IN "CATEGORIA 1": individuazione e schedatura fotografica per ciascuno dei settori del cimitero interessati

Allegato 2c (cfr. cofanetto DVD > campo primitivo, 1° ampliamento, 2° ampliamento)

MANUFATTI DI PREGIO SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI TUTELA INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE E CLASSIFICATI IN "CATEGORIA 2": individuazione e schedatura fotografica per ciascuno dei settori del cimitero interessati

Allegato 2d (cfr. cofanetto DVD > linee guida per gli interventi)

SELEZIONE DEGLI ORNAMENTI FUNERARI DA CONSERVARE: individuazione e schedatura fotografica per ciascuno dei settori del cimitero interessati

VI

ALLEGATI ALLA PARTE TERZA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Allegato 3a (cfr. cofanetto DVD > aree verdi pubbliche)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Allegato 3b (cfr. cofanetto DVD > aree verdi pubbliche)

ESSENZE ARBOREE E ARBUSTIVE CONSIGLIATE

Allegato 3c (cfr. cofanetto DVD > aree verdi pubbliche)

AREE VERDI DI PROGETTO

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE


Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino




**CITTÀ DI
RIVOLI**
Piano
Regolatore
Cimiteriale

COFANETTO DVD


contenente gli allegati al Regolamento Edilizio:
ESTRATTO ILLUSTRATIVO DELLE SCHERMATE



Home page



selezione, dalla Home, del “campo primitivo”



pagina “campo primitivo”:


documentazione fotografica illustrativa del contesto, censimento tombe di famiglia (cripte e cappelle), manufatti soggetti a prescrizioni di tutela specifiche

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE


Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino



**CITTÀ DI
RIVOLI**
Piano
Regolatore
Cimiteriale




selezione, dalla Home, della "1° ampliazione"



pagina "1° ampliazione":

documentazione fotografica illustrativa del contesto, censimento tombe di famiglia (cripte e cappelle), manufatti soggetti a prescrizioni di tutela specifiche

VIII




selezione, dalla Home, della "2° ampliamento"

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino




**CITTÀ DI
RIVOLI**
Piano
Regolatore
Cimiteriale




pagina "2° ampliamento":

documentazione fotografica illustrativa del contesto, censimento tombe di famiglia (cripte e cappelle), manufatti soggetti a prescrizioni di tutela specifiche



selezione, dalla Home, della "3° ampliamento"



pagina "3° ampliamento":


documentazione fotografica illustrativa del contesto, censimento tombe di famiglia (cripte e cappelle)

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE


Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino




**CITTÀ DI
RIVOLI**
Piano
Regolatore
Cimiteriale



selezione, dalla Home, della “4° ampliazione”



pagina “3° ampliazione”:
documentazione fotografica illustrativa




selezione, dalla Home, della “5° ampliazione”

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE


Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino



**CITTÀ DI
RIVOLI**
Piano
Regolatore
Cimiteriale



pagina "5° ampliamento":
documentazione fotografica illustrativa



selezione, dalla Home, della "6° ampliamento"




pagina "6° ampliamento":
documentazione fotografica illustrativa

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE


Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino



**CITTÀ DI
RIVOLI**
Piano
Regolatore
Cimiteriale




selezione, dalla Home, della "7° ampliamento"



XII

pagina "7° ampliamento":
documentazione fotografica illustrativa



pagina "linee guida per gli interventi":

indicazioni tipologiche in base alla tipologia di sepoltura, lotti per nuove cappelle, materiali cromatismi e caratteri tipografici, selezione degli ornamenti funerari da conservare

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino



**CITTÀ DI
RIVOLI**
Piano
Regolatore
Cimiteriale




pagina “aree verdi pubbliche”:

documentazione fotografica, essenze arboree ed arbustive consigliate, aree verdi pubbliche di progetto



pagina “aree verdi pubbliche”:

immagine pop-up della proposta esemplificativa per la sistemazione dell'esedra di ingresso al cimitero



pagina “mappa interattiva”:

accessibile esclusivamente con connessione internet attiva, la mappa interattiva creata in Google My Maps, permette di visualizzare su una base ortofotografica costantemente aggiornata (Google Maps), i vari settori del cimitero e per ciascuno, alcune immagini fotografiche di contesto



PREMESSA

A partire dal nucleo costituito dal “Campo Primitivo” (1832) e dalla prima ampliamento (1905), il complesso cimiteriale di Rivoli è cresciuto secondo una logica addizionale che ha sempre mantenuto evidenti caratteri di omogeneità planimetrica, assumendo quali elementi ordinatori delle aree di ampliamento assi portanti e orientamenti del nucleo originario.

Questa caratteristica, unitamente al valore architettonico-artistico di molte delle tombe di famiglia esistenti (che devono essere tutelate in riferimento alle peculiarità estetiche che le caratterizzano, ma anche in relazione al loro ruolo di “fulcri di pregio” del complesso), costituisce un elemento imprescindibile per la definizione dell’apparato normativo del Regolamento, che deve quindi operare innanzitutto in termini di tutela e valorizzazione dell’esistente, ovviamente facendo coesistere questa esigenza con quelle legate alla funzionalità presente e futura del cimitero.

Devono essere in questo senso oggetto di particolare attenzione l’area del già citato Campo Primitivo, l’ampliamento verso nord-est del 1905 e quello verso est del 1931; su tali spazi è possibile rilevare non solo l’evidente matrice simmetrica degli impianti, tutti disegnati su un asse centrale principale e assi secondari trasversali, ma anche una disposizione dei volumi che sottolinea ulteriormente la regolarità e l’equilibrio rigoroso che sono alla base della concezione dell’intero complesso.

Questa “regola compositiva” di matrice quasi urbana è particolarmente evidente nel quadrilatero che costituisce l’ampliamento del 1905, costruito lungo un asse principale orientato sud-ovest / nord-est (a prolungamento di quello del Campo Primitivo) e articolato in “isolati” da una trama viaria perpendicolare, che sull’asse centrale si apre in due “piazze”.

Gli stessi criteri hanno guidato, anche se con proporzioni spaziali differenti, la crescita della parte sud-orientale del complesso, costruita anch’essa su un asse centrale portante (di nuovo orientato sud-ovest / nord-est) e su una successione di “isolati” speculari, caratterizzati da emergenze singole (la coppia di edicole che quasi a guisa di portale sottolinea l’accesso sud, le coppie di tombe che marciano il baricentro dell’area, e i due gruppi di tombe all’estremità nord) che ribadiscono la regolarità dell’impianto generale.

Le peculiarità fino qui evidenziate costituiscono non solo elementi da salvaguardare, ma devono essere considerate alla stregua di una vera e propria guida per le modalità operative attuali e future; esse rappresentano il “metro ritmico” che ha guidato la costruzione del nucleo principale del complesso cimiteriale, e meritano pertanto di essere “ascoltate”.

art. 1 oggetto e campo di applicazione del Regolamento Edilizio

1. Il presente Regolamento Edilizio disciplina dal punto di vista tecnico e attuativo l'attività edilizia privata (da effettuarsi nelle aree ottenute in concessione secondo le disposizioni regolamentari vigenti) relativamente ai manufatti funerari siti all'interno del cimitero comunale della città di Rivoli (**PARTE PRIMA**).

2. Il Regolamento identifica, nell'ambito del cimitero, i manufatti soggetti a prescrizioni di tutela specifiche, distinguendo tra beni vincolati "ope legis" dal D.Lgs.42/04 "Codice del Beni Culturali e del Paesaggio" (per i quali è necessario procedere alla verifica di interesse culturale) e beni individuati dal Regolamento quali manufatti di pregio. (**PARTE SECONDA**).

3. Il Regolamento dispone altresì in merito alle aree verdi pubbliche presenti nel cimitero, considerate quali elementi fondamentali per conferire qualità alla struttura; a tale scopo, sono individuati specifici ambiti di progetto ritenuti strategici ai fini di una generale qualificazione ambientale dell'impianto nel suo complesso. (**PARTE TERZA**).

2

art. 2 richiamo a disposizioni di legge e ad altri regolamenti di disciplina della materia cimiteriale

1. Le prescrizioni del presente Regolamento Edilizio costituiscono parte integrante del Piano Regolatore Cimiteriale, del cui articolato normativo (al quale peraltro si rimanda per tutte le definizioni di carattere generale) costituiscono specificazione tecnico-attuativa.

2. Il Regolamento si applica con riferimento alla zonizzazione prevista dal Piano Regolatore Cimiteriale.

3. E' facoltà del Comune approvare, all'occorrenza, ulteriori specifici regolamenti tecnici di gestione, costituenti sviluppi operativi di dettaglio rispetto alla presente normativa, al fine di conseguire obiettivi di qualità negli interventi di riqualificazione ambientale e di conservazione/rinnovamento del patrimonio edilizio del cimitero.



4. Il Regolamento non dispone in merito alle attività di Polizia Mortuaria, per le quali si rimanda allo specifico Regolamento comunale vigente ("Regolamento di Polizia Mortuaria", redatto ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10.08.1990).

5. Il Regolamento non dispone in merito alle attività connesse alla cremazione dei defunti, per le quali si rimanda allo specifico Regolamento comunale vigente ("Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti").

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento Edilizio si rimanda agli strumenti di settore citati ai commi precedenti, alle disposizioni del Codice Civile e, in generale, alla normativa nazionale, nonché alle Circolari di settore relative alla disciplina della materia cimiteriale.

art. 3 finalità generali del Regolamento Edilizio

1. Il presente Regolamento Edilizio, in recepimento degli obiettivi propri del D.P.R. 285/1990 e delle disposizioni normative vigenti in materia cimiteriale a livello nazionale e regionale, intende offrire sia ai progettisti (che operano per conto dei soggetti concessionari) che al Comune stesso (Uffici interni e Commissione Edilizia) non solo prescrizioni a disciplina degli interventi, ma anche elementi di analisi e conoscenza relativi a quanto ad oggi è presente nella struttura cimiteriale, in modo tale che gli interventi progettuali in programma nel cimitero possano essere sviluppati e/o valutati con consapevolezza e coscienza.

Il Regolamento persegue le seguenti finalità di carattere generale:

- preservare i caratteri architettonici - tipologici dei manufatti di pregio;
- mantenere l'unitarietà complessiva di ciascuno dei settori che costituiscono il cimitero (Campo Primitivo e successive Ampliazioni), rafforzandone l'identità e migliorandone le valenze architettoniche e di contesto;
- conseguire obiettivi di qualità ambientale, anche attraverso una progettazione consapevole del verde pubblico presente nel cimitero;
- favorire l'attuazione di interventi di qualità.

art. 4 prescrizioni di carattere generale per il decoro del cimitero

1. E' dovere del Comune garantire la generale pulizia e manutenzione delle parti comuni della struttura (aree verdi comuni, viali principali e secondari di disimpegno tra le sepolture), provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria sia dei manufatti funerari edificati a cura dell'ente pubblico (colombari ove si trovano loculi e cellette, ossari comuni, cinerari comuni, ecc.) che di quelli, sempre edificati a cura dell'ente pubblico, in cui hanno sede i vari servizi presenti nel cimitero (alloggio del custode, servizi igienici, ecc.), occuparsi della manutenzione del Giardino delle Rimembranze (funzionalità della struttura e cura del verde circostante) e dei vari campi comuni di inumazione presenti nel cimitero, con riferimento al corretto mantenimento e al decoro dell'area circostante le singole fosse (manto erboso, ghiaia, ecc.).

2. E' dovere del concessionario mantenere la propria sepoltura (a prescindere dalla tipologia specifica) sempre in stato decoroso; in particolare, per le tombe di famiglia (cripte o cappelle), egli deve provvedere, quando necessario, all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4

3. In caso di sepoltura abbandonata (per incuria, o per morte degli aventi diritto), il Comune provvede alla rimozione dei manufatti eventualmente pericolanti.

4. E' vietato danneggiare o sfregiare i muri del Cimitero, le pareti delle tombe di famiglia, le lapidi ed ogni altro bene presente all'interno del Cimitero.



PARTE PRIMA DISPOSIZIONI TECNICHE E ATTUATIVE

TITOLO I SEPOLTURE E RELATIVE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Capo I – tipologie di sepoltura ammesse e localizzazione

art. 5 classificazione delle tipologie di sepoltura ammesse

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale ammette nel Cimitero le seguenti tipologie di sepoltura:

a) sepulture da realizzarsi a cura del Comune:

- campi comuni di inumazione per la deposizione di feretri di adulti e di bambini, di parti anatomiche riconoscibili, di nati morti e prodotti abortivi;
- colombari per la tumulazione di feretri e/o di resti mortali (ossa e/o ceneri);
- cripte comunali;
- ossari comuni;
- cinerari comuni;
- Giardino delle Rimembranze.

b) sepulture da realizzarsi a cura dei concessionari:

- tombe di famiglia:
 - cappelle (o edicole funerarie), con o senza camera sotterranea
 - cripte

2. Nell'ambito delle sepulture realizzate a cura del Comune, spetta ai soggetti concessionari occuparsi della realizzazione di:

- lapidi/copri fossa nei campi comuni di inumazione
- lastre copri tomba per la chiusura dei tumuli dei colombari



art. 6 definizione delle tipologie di sepoltura ammesse

1. Il presente Regolamento Edilizio, con riferimento alle tipologie di sepoltura ammesse nel cimitero dal Piano Regolatore Cimiteriale, costituendone specificazione tecnica per l'esecuzione delle opere edilizie, ne mutua integralmente le definizioni, per le quali si rimanda quindi alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

art. 7 localizzazione nel cimitero delle sepolture

1. Nell'ambito del progetto di azzonamento del Piano Regolatore Cimiteriale è individuata la localizzazione, all'interno della struttura cimiteriale, delle differenti tipologie di sepoltura ammesse.



Capo II – prescrizioni specifiche relative alle sepolture

Sezione I – sepolture in campi comuni di inumazione

art. 8 principi generali per le sepolture nei campi comuni di inumazione

1. La zonizzazione del Piano Regolatore Cimiteriale individua le aree del cimitero in cui sono presenti, oppure previsti, i campi comuni destinati all'inumazione. In particolare, sono indicati campi (o riquadri di campi) per l'inumazione di:

- adulti (cadaveri di persone di oltre 10 anni di età);
- bambini (cadaveri di persone di età inferiore ai 10 anni);
- nati morti e prodotti abortivi;
- parti anatomiche riconoscibili.

2. Gli elaborati grafici del Piano Regolatore Cimiteriale, alle quali si rimanda, raffigurano l'ingombro indicativo delle fosse ed il loro relativo orientamento nell'ambito del campo comune di riferimento.

3. Le Norme attuative del Piano Regolatore Cimiteriale, alle quali si rimanda, forniscono altresì, in recepimento delle disposizioni normative vigenti, le specifiche tecniche per la realizzazione dei campi comuni di inumazione, in termini di estensione superficiale, caratteristiche del terreno, profondità della falda acquifera, dimensioni delle fosse con relative distanze reciproche.

7

art. 9 indicazioni tipologico-compositivi per le sepolture nei campi comuni di inumazione

1. Ad ogni fossa presente in campo comune deve corrispondere, in superficie, un manufatto funerario (lapide e/o lastra copri fossa, cippo) identificativo della sepoltura stessa.

2. Il presente Regolamento Edilizio fornisce indicazioni tipologico-compositive per la realizzazione dei manufatti funerari di cui al comma 1, in base alla destinazione specifica delle fosse (adulti, bambini, nati morti, ecc.). Le indicazioni



tipologico formali allegate al presente Regolamento Edilizio riportano sagome, dimensioni, materiali, cromatismi, ornamenti funerari, posizione e caratteristiche dell'epigrafe.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO > Allegato 1a –
INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE: INDICAZIONI TIPOLOGICHE PER LE SEPOLTURE)

3. In termini generali, le indicazioni tipologico-compositive proposte dal presente Regolamento Edilizio si caratterizzano tutte per semplicità e linearità delle forme, tendenzialmente prive di decorazioni e quanto più possibile essenziali, anche con riferimento agli ornamenti funerari ammessi. Dette indicazioni contemplano un ventaglio di soluzioni che spazia da tipologie più tradizionali (lastra copri fossa orizzontale con relativa lapide verticale) a scelte decisamente più minimaliste, che attingono a riferimenti culturali riconducibili alla tradizione nord europea.

4. E' prevista la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di individuare una tipologia di manufatto unica da adottare per tutte le fosse presenti nel campo (considerato nel suo complesso, o per singoli riquadri), in modo tale da conseguire un'immagine complessivamente uniforme e ordinata del campo stesso:

- per i campi di nuovo impianto, l'effetto sarà apprezzabile fin dal breve periodo;
- per i campi esistenti, e quindi già occupati da sepolture, solo a seguito della regolare attuazione dei turni di rotazione sarà possibile sostituire progressivamente le sepolture esistenti con quelle nuove, di tipologia uniforme e regolamentata nelle linee compositive generali.

5. L'amministrazione Comunale, con proprio atto deliberativo, potrà adottare, con riferimento ad ogni singolo campo comune di inumazione (considerato nel suo complesso o per quota parte), la tipologia di sepoltura ritenuta più adatta, individuandola tra quelle proposte in allegato.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA > Allegato 1a – INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE:
INDICAZIONI TIPOLOGICHE PER LE SEPOLTURE)



art. 10 materiali e cromatismi per le sepolture nei campi comuni di inumazione

1. I materiali ammessi per le sepolture in campo comune di inumazione, a prescindere dalla tipologia adottata dall'Amministrazione per il singolo campo (o per riquadri di campo), devono presentare caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, nonché adeguate caratteristiche meccaniche, tali da renderli consoni all'uso previsto. **Può essere utilizzata la pietra naturale o, a parità di caratteristiche tecniche ed estetiche, la pietra ricostruita, purché senza finitura superficiale lucida.** Eventuali materiali differenti sono ammissibili unicamente qualora ne vengano documentate le caratteristiche meccaniche e di durabilità. Gli elementi utilizzati per la realizzazione delle lastre devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.

2. I cromatismi previsti per i materiali di cui al comma precedente devono essere ricompresi nelle gradazioni del **grigio chiaro o in quelle del bianco** (come meglio specificato nell'allegato 1a).

9

art. 11 ornamenti funerari per le sepolture nei campi comuni di inumazione

1. Gli ornamenti funerari apposti sulle sepolture dei campi comuni di inumazione devono rispondere, in generale, a criteri di massima semplicità, sobrietà e decoro.

2. Per l'utilizzo di ornamenti funerari e per il loro inserimento compositivo nell'ambito delle sepolture dei campi comuni di inumazione, si rimanda alle indicazioni tipologiche riportate in allegato.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA > Allegato 1a – INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE: INDICAZIONI TIPOLOGICHE PER LE SEPOLTURE)



art. 12 epigrafi per le sepolture nei campi comuni di inumazione

1. L'indicazione dei dati identificativi del defunto è obbligatoria e deve rispondere ai criteri dimensionali e stilistico-compositivi definiti dalle indicazioni tipologico-formali allegate al presente Regolamento Edilizio, alle quali si rimanda.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO > Allegato 1a – INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE: INDICAZIONI TIPOLOGICHE PER LE SEPOLTURE)

2. Ulteriori scritte affettive (dediche) sono ammesse qualora la tipologia di manufatto adottata dal Comune (individuata tra quelle previste dal presente Regolamento Edilizio) lo preveda.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA > Allegato 1a – INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE: INDICAZIONI TIPOLOGICHE PER LE SEPOLTURE)

3. Per quanto riguarda la scelta del tipo di carattere da utilizzare per l'epigrafe, sono da prediligere font di tipo lineare. **Non è mai ammesso l'uso del corsivo** per motivi di scarsa leggibilità, soprattutto su piccole superfici ed essendo i testi di ridotta altezza. Si riporta in allegato una selezione di font consigliati, in parte anche tratti dalle sepolture già presenti nel cimitero.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA > Allegato 1e – SELEZIONE DEI CARATTERI TIPOGRAFICI CONSIGLIATI)

4. **Non è prevista l'apposizione di targhe sulle sepolture.** Le singole lettere che compongono l'epigrafe, realizzate in materiale metallico con finitura in **colore bronzo brunito**, potranno essere direttamente applicate sulla pietra tramite appositi perni, oppure incise e verniciate in colore scuro.

5. L'amministrazione Comunale, con proprio atto deliberativo, potrà adottare, con riferimento ad ogni singolo campo comune di inumazione (considerato nel suo complesso, o in quota parte), le caratteristiche tecniche proprie dell'epigrafe: tipo di carattere (di cui al precedente comma 3, individuando il font tra quelli proposti dal presente Regolamento Edilizio) e modalità di realizzazione (di cui al precedente comma 4, ossia lettere applicate sulla pietra, oppure incise).

art. 13 fiori e piante ornamentali nei campi comuni di inumazione

1. Sulle sepolture ubicate nei campi comuni di inumazione del cimitero è consentito depositare fiori (freschi recisi, oppure finti) nei soli campi (o riquadri di campo) in cui la tipologia di lapide/copri fossa adottata dal Comune (individuata tra quelle previste dal presente Regolamento Edilizio) lo preveda.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA > Allegato 1a – INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE: INDICAZIONI TIPOLOGICHE PER LE SEPOLTURE)

2. Non è generalmente ammessa la coltivazione in terra di piante ornamentali e/o arbusti, seppur nell'ambito del terreno di pertinenza della sepoltura. Qualora la tipologia di lapide/copri fossa adottata dal Comune (individuata tra quelle previste dal presente Regolamento Edilizio) lo preveda, si specifica che l'aiuola deve essere piantumata con essenze di sviluppo e apparato radicale contenuto (es.: piantine di erica).

art. 14 decoro e manutenzione della sepoltura nei campi comuni di inumazione

11

1. La conservazione dello stato di decoro e la manutenzione della sepoltura sono completamente a carico dei soggetti concessionari.

2. La conservazione dello stato di decoro e la manutenzione dei campi comuni, al netto delle singole sepolture (prato, ghiaia, o pavimentazione) sono invece a carico del Comune, che dovrà garantirne la cura.

3. Con riferimento ad ogni singolo campo comune di inumazione (considerato nel suo complesso, o per riquadri di campo), l'amministrazione Comunale, con proprio atto deliberativo, potrà adottare la tipologia di finitura superficiale ritenuta più adatta per il campo: manto erboso (prato), o altro tipo di pavimentazione permeabile (ghiaia, formelle autobloccanti inghiaiate, ecc.).



Sezione II – sepolture in colombari

art. 15 principi generali per le sepolture nei colombari

1. La zonizzazione del Piano Regolatore Cimiteriale individua le aree del cimitero in cui sono presenti e/o previsti i lotti di colombari, ossia i manufatti edilizi deputati alla tumulazione di feretri all'interno dei loculi, oppure di resti mortali (ossa/ceneri) all'interno delle cellette (ossarie/cinerarie).

art. 16 indicazioni generali per la costruzione dei colombari e dei relativi tumuli

1. Al fine di contenere le altezze dei fabbricati presenti nel cimitero (fatte salve le strutture già realizzate), i nuovi colombari possono avere uno sviluppo fuori terra massimo di due piani (per un numero non superiore a 5 file sovrapposte di loculi, oppure di 10 file sovrapposte di cellette). E' altresì ammessa la realizzazione anche di un eventuale piano seminterrato, opportunamente ventilato ed illuminato, destinato alla cellette (cassette ossarie/urne cinerarie).

2. Il numero massimo di file sovrapposte per ciascun piano del colombario è fissato in modo tale da garantire un'agevole fruizione dei tumuli da parte dei visitatori. In caso di opere di ristrutturazione di colombari già esistenti, l'altezza totale del fabbricato esistente deve comunque rimanere inalterata, anche in considerazione del fatto che è ammesso il riutilizzo di tumuli con misure interne inferiori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, a condizione che nell'area cimiteriale vi sia un'adeguata riserva di sepolture di dimensioni standard.

3. Nell'ambito dei colombari, i feretri e i resti mortali (ossia ossa e ceneri raccolti rispettivamente in cassette ossarie e urne cinerarie), sono di norma posti all'interno di tumuli separati; tuttavia, qualora le dimensioni del tumulo lo consentano, è prevista la possibilità della tumulazione congiunta in conformità a quanto disposto dal Regolamento di polizia mortuaria vigente.



4. Nell'ambito dei colombari, i feretri possono essere disposti in lunghezza (lateralmente) o in spessore (frontalmente), cioè normali o paralleli alla superficie esterna della parete in serie continua.
5. Nell'ambito dei colombari, sia i loculi per feretri che le cellette per resti mortali (cassette ossario/urne cinerarie) devono essere disposti in modo tale da consentire un agevole svolgimento delle operazioni di tumulazione e di estumulazione.
6. Per quanto concerne le misure di ingombro libero interno dei tumuli nei colombari, le specifiche di tipo strutturale, le caratteristiche ed i requisiti dei tumuli a tenuta stagna o areati, si rimanda alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

art. 17 indicazioni tipologico-compositive delle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari

1. Sui tumuli dei colombari sono applicate lastre di chiusura, con funzione estetico-ornamentale. Ogni lastra deve riportare i dati identificativi di tutti coloro i quali sono contenuti all'interno del tumulo. La lastra è fissata con borchie o altro sistema di ancoraggio che ne permetta, all'occorrenza, la facile rimozione. Le caratteristiche tipologico-compositive della lastra (completa di relativi ornamenti funerari) devono essere mantenute per tutta la serie continua dei tumuli presenti nel colombario, in modo tale da garantire e mantenere nel tempo l'unitarietà formale del fabbricato.
2. Ogni nuova lastra di chiusura di un tumulo (completa di relativi ornamenti funerari) deve mutuare gli aspetti tipologico compositivi (oltre che cromatici e materici) dalle altre lastre già presenti nel colombario di riferimento.
3. Il presente Regolamento Edilizio fornisce, in particolare, nell'apposito allegato grafico-tecnico, gli schemi tipologico-compositivi per la realizzazione delle lastre di chiusura dei tumuli nei colombari di recente edificazione (7° ampliamento).

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA > Allegato 1b LASTRA ORNAMENTALE DI CHIUSURA PER TUMULI: INDICAZIONI TIPOLOGICHE)

4. Per la realizzazione delle lastre di chiusura dei tumuli, a prescindere dal colombario di riferimento, si riportano le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- è prevista l'applicazione di portafiori, portafoto, lampade votive, secondo caratteri di uniformità e qualora già presenti sulle altre lastre del colombario di riferimento;
- **non è ammessa la personalizzazione della lastra di chiusura mediante apposizione di immagini sacre o altri simboli;**
- nel caso di compresenza, nello stesso colombario, di lastre di chiusura sia di loculi che di cellette, entrambe le tipologie di lastra, se pur differenti per dimensione, devono tuttavia essere omogenee per modalità di allestimento, materiale e cromatismo;
- le lastre devono recare il numero identificativo della sepoltura;
- le lastre devono recare le generalità del defunto (o dei defunti) che occupano il tumulo: nome, cognome, data di nascita e di morte.

5. La scelta della tipologia di lastra (cromatismo e materiale) nonché degli elementi tipologico-compositivi propri della lastra stessa (allestimenti) spetta al Comune.

14

6. Non è ammesso, da parte dei concessionari dei tumuli dei colombari, sostituire le lastre di chiusura già collocate, o inserire ulteriori elementi decorativi quali riquadri, cornici, ecc.

art. 18 materiali e cromatismi delle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari

1. I materiali da utilizzare per la realizzazione delle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari devono essere resistenti agli agenti atmosferici e presentare adeguate caratteristiche meccaniche, tali da renderli consoni all'uso previsto. Può essere utilizzata la pietra naturale, oppure la pietra ricostruita. Eventuali altri prodotti sono ammissibili qualora ne vengano accertate le caratteristiche meccaniche e di durabilità. In ogni caso, deve essere garantita l'omogeneità materica e cromatica rispetto alle altre lastre del colombario.



2. Il Comune può fornire direttamente la lastra di chiusura (completa dei relativi ornamenti funerari, ossia degli accessori). Qualora ciò non accada, oppure in caso di sostituzione di una lastra preesistente (per nuova tumulazione), è necessario che la nuova lastra sia il più possibile simile a quelle già esistenti, in modo tale da garantire omogeneità complessiva al colombario nel suo complesso. La nuova lastra deve armonizzarsi il più possibile alle altre lastre del colombario per cromia, materiale, allestimenti.

art. 19 ornamenti funerari sulle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari

1. Gli ornamenti funerari apposti sulle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari devono rispondere, in generale, a criteri di massima semplicità, sobrietà e decoro.
2. Nell'ambito di ogni colombario, gli ornamenti di cui al comma 1 devono essere omogenei tra di loro per forma, materiale e cromatismo.
3. Non è ammessa l'apposizione di altri simboli religiosi e/o segni funebri, né altre eventuali forme di personalizzazione della lastra (ad eccezione della eventuale frase commemorativa) che possano compromettere l'immagine unitaria complessiva del colombario, al di fuori di quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Non è ammesso applicare sulle lastre di chiusura dei loculi portalumi per l'illuminazione a cera ed a olio.
5. Non è ammessa l'incisione di decori sulla lastra, né ulteriori applicazioni oltre a portafiori, portafoto e portalampane.

art. 20 epigrafi sulle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari

1. L'indicazione dei dati identificativi del defunto (dei defunti) che occupano il tumulo, è obbligatoria. Le scritte (nome, cognome, data di nascita e di morte)

devono essere riportate nell'ambito della superficie della lastra, in modo tale da evitare che vengano coperte dai mazzi di fiori circostanti.

2. Per quanto riguarda la scelta del tipo di carattere da utilizzare per l'epigrafe, sono da prediligere font di tipo lineare. **Non è mai ammesso l'uso del corsivo** per motivi di scarsa leggibilità, soprattutto su piccole superfici (quali sono le lastre di chiusura delle cellette) o in caso di lastra ubicata ai piani più alti. Si riporta, in allegato, una selezione di font consigliati, in parte desunti dalle sepolture già presenti nel cimitero.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA > Allegato 1d – SELEZIONE DEI CARATTERI TIPOGRAFICI CONSIGLIATI)

art. 21 fiori ornamentali sulle lastre di chiusura dei tumuli dei colombari

1. E' consentito collocare fiori (freschi recisi, oppure finti) negli appositi vasi portafiori posizionati sulle pareti delle lastre dei tumuli.

2. Sono ammessi solo mazzi di fiori di dimensioni contenute e proporzionate rispetto alla superficie della lastra di chiusura del tumulo; è opportuno evitare che i mazzi di fiori coprano l'epigrafe (che deve rimanere sempre visibile) sia della lastra su cui sono collocati che di quelle adiacenti.

3. I fiori freschi recisi, non appena avvizziti, devono essere quanto prima rimossi, in modo tale da garantire decoro all'immagine del colombario nel suo complesso.

art. 22 decoro e manutenzione dei tumuli dei colombari

1. La conservazione dello stato di decoro e la manutenzione della lastra a copertura del tumulo, nonché degli eventuali ornamenti funerari ivi apposti, sono completamente a carico dei soggetti concessionari.



Sezione III – prescrizioni relative alle cappelle (o edicole funerarie)

art. 23 generalità sulle cappelle

1. Le cappelle (o edicole funerarie) sono manufatti funerari epigei ricompresi nella categoria delle cosiddette “tombe di famiglia”. Esse sono preposte a contenere tumuli, disposti sopra il livello del pavimento, per la deposizione di feretri, oppure di resti mortali (ossa e/o ceneri). Le cappelle possono anche essere dotate di camera sotterranea, la quale si configura quale ulteriore vano per la tumulazione di feretri e/o resti mortali.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale, nell’ambito della zonizzazione (alla quale si rimanda) individua i settori del cimitero in cui sono ubicati lotti in concessione riservati alle cappelle.
3. La manutenzione ed il mantenimento dello stato di decoro delle cappelle spetta ai soggetti proprietari dei manufatti (concessionari dei lotti) che, attraverso il loro operato, contribuiscono a preservare e migliorare la qualità della struttura cimiteriale nel suo complesso.
4. Il Comune può prescrivere, per motivi di decoro, di funzionalità, di sicurezza o di igiene, interventi di manutenzione (ordinari o straordinari) delle tombe di famiglia, da effettuarsi a carico dei soggetti concessionari.

17

art. 24 realizzazione di nuove cappelle

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale non prevede, all’interno della struttura cimiteriale, spazi inediti destinati alla realizzazione di cappelle private. Nuovi manufatti possono quindi essere realizzati esclusivamente a seguito di interventi di sostituzione edilizia di manufatti già esistenti: si tratta quindi di opere di demolizione (di cappelle o cripte esistenti) con successiva ricostruzione di nuovo manufatto, laddove ne sussistano le condizioni di fattibilità (per la verifica delle quali si rimanda ai successivi commi 2, 3, 4).



2. Le condizioni di fattibilità di cui al comma 1, ossia la possibilità di eseguire opere di sostituzione edilizia di cappelle/cripte esistenti per la realizzazione di nuovi manufatti, devono essere verificate in relazione al combinato disposto del Piano Regolatore Cimiteriale e del presente Regolamento Edilizio, come specificato nei due commi successivi (commi 3 e 4).

3. Il Piano Regolatore Cimiteriale (cfr. Schede illustrative degli interventi ammessi - allegato alle Norme di Attuazione del Piano Cimiteriale) nei settori del cimitero dove sono attualmente presenti le tombe di famiglia (Campo Primitivo, Prima Ampliamento, Seconda Ampliamento, Terza Ampliamento), esplicita la possibilità o il divieto, in termini generali, di realizzare nuove cappelle in luogo dei manufatti funerari esistenti (cappelle o cripte).

4. La possibilità di realizzare nuove cappelle in luogo dei manufatti esistenti (cappelle o cripte) espressa dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, è condizione necessaria ma non di per sé sufficiente: bisogna infatti operare una ulteriore verifica rispetto alle prescrizioni specifiche del presente Regolamento Edilizio. In particolare, **il manufatto già esistente (cappella o cripta) su cui si intende intervenire:**

- **non deve essere ricompreso tra i beni di pregio** (cappelle o cripte) individuati ai sensi del Regolamento Edilizio (PARTE SECONDA);
- **non deve essere ubicato nelle immediate adiacenze di un manufatto classificato tra i sopra citati beni di pregio;** l'obiettivo è di "ritagliare" per i beni di pregio spazi di rispetto visivo, confermando quindi la destinazione a "cripta" dei lotti circostanti detti beni. A questo proposito, al fine di fornire un indirizzo operativo, si riporta in allegato una planimetria con l'individuazione dei lotti in cui è ammessa la realizzazione di nuove cappelle: come già evidenziato in premessa al presente Regolamento Cimiteriale, la nuova edificazione di cappelle dovrà avvenire assecondando simmetrie e "ritmi" che hanno regolato la crescita del complesso cimiteriale, con particolare riferimento all'area del Campo Primitivo e alle prime due ampliamenti.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA > Allegato 1f – INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEI LOTTI IN CUI È AMMESSA LA REALIZZAZIONE DI NUOVE CAPPELLE)



art. 25 cappelle di pregio soggette a prescrizioni di tutela

1. Il presente Regolamento Edilizio individua e classifica le cappelle soggette a specifiche prescrizioni di tutela, ossia i manufatti che, essendo ricompresi tra i beni di pregio individuati ai sensi del Regolamento, devono essere oggetto di attenzioni particolari in occasione di interventi edilizi.

2. L'elenco delle cappelle di pregio è riportato:

- nella sezione del presente Regolamento Edilizio relativa ai manufatti soggetti a prescrizioni di tutela (PARTE SECONDA > manufatti soggetti a prescrizioni di tutela ai sensi del Regolamento Edilizio Cimiteriale).
- in allegato al presente Regolamento edilizio, nella prima pagina dei due documenti illustrativi di schedatura dei beni di pregio, dove tali cappelle sono singolarmente identificate e localizzate sulla planimetria del cimitero attraverso identificativo numerico.

La documentazione fotografica illustrativa delle cappelle di pregio è contenuta nel cofanetto DVD del Regolamento Edilizio ed è visualizzabile in base al settore cimiteriale di ubicazione della cappella stessa.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO > Allegato 2b "MANUFATTI DI PREGIO SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI TUTELA INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE E CLASSIFICATI IN "CATEGORIA 1"; Allegato 2c "MANUFATTI DI PREGIO SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI TUTELA INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE E CLASSIFICATI IN "CATEGORIA 2")

19

art. 26 disposizioni edilizio-architettoniche di carattere generale per le cappelle

1. Qualora il manufatto non risulti elencato tra i beni di pregio individuati ai sensi della parte seconda del presente Regolamento Edilizio, non sono previste limitazioni particolari agli interventi edilizi ammessi: si richiede tuttavia il rispetto delle prescrizioni edilizio-architettoniche di carattere generale enunciate al successivo comma 4.

2. Per la realizzazione di nuovi manufatti, il presente Regolamento Edilizio, pur non individuando tipologie edilizie alle quali attenersi, invita i progettisti e i



relativi committenti concessionari dei lotti, a prediligere composizioni architettoniche caratterizzate da forme semplici, lineari e sobrie, in coerenza con la sacralità del luogo ed in modo tale da garantire dignità e decoro al cimitero. Considerato che i nuovi manufatti dovranno inserirsi in un contesto già edificato, si richiede ai progettisti e ai loro committenti di prestare particolare attenzione al contesto di prevista ubicazione della sepoltura, in modo tale da contribuire, attraverso la nuova opera, alla qualificazione del cimitero e al consolidamento dell'identità del luogo.

3. Gli interventi di realizzazione di nuovi manufatti funerari devono essere contenuti entro l'area in concessione e non devono in alcun modo essere di pregiudizio alle opere confinanti; **il concessionario è tenuto a rispondere direttamente di eventuali danni alle strutture direttamente adiacenti ad essa, derivanti da problematiche di carattere strutturale o comunque riconducibili alla realizzazione del nuovo edificio.**

4. **L'intervento edilizio sulle cappelle esistenti (dalla semplice manutenzione dei manufatti esistenti fino alla realizzazione di nuovi manufatti) non è vincolato né a schemi tipologico-formali predefiniti, né a materiali specifici; tuttavia, è necessario che i progetti siano sviluppati nel rispetto delle seguenti prescrizioni edilizio-architettoniche di carattere generale:**

- **DIMENSIONI:** le dimensioni in alzata del manufatto funerario devono essere contenute entro i **m 5,00 di altezza massima**, misurata sulla parte dell'edificato e comprensivi di eventuali elementi di fregio/opere di ornamento (frontalino, timpano, immagini, o simboli dell'arte funeraria) e della copertura (quote riferite alla sede del vialetto antistante il lotto). **In caso di intervento in aderenza, o prossimità ad altre cappelle è necessario mantenere le altezze delle cappelle già esistenti.**

Le dimensioni in pianta del manufatto derivano dalla superficie del lotto in concessione.

- **STRUTTURA:** la struttura delle cappelle (e dei relativi tumuli) può essere realizzata interamente in opera, oppure con elementi prefabbricati. Per quanto riguarda le misure di ingombro libero interno dei tumuli, le specifiche di tipo strutturale, le caratteristiche ed i requisiti specifici dei tumuli a tenuta stagna o areati, si rimanda alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale (art.10 e seguenti).



- **PIANO DI CALPESTIO DEL MANUFATTO:** il piano di calpestio del manufatto funerario deve essere realizzato ad una quota pari ad almeno m 0,30 rispetto al vialetto di camminamento antistante.
- **DIMENSIONI DEI TUMULI:** Per quanto riguarda le dimensioni dei si rimanda alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale (art.10)
- **COSTRUZIONI IN ADERENZA:** nel caso di costruzioni in aderenza (ovvero a confine), i giunti fra le costruzioni devono essere realizzati a regola d'arte (a cura e spese dei concessionari confinanti), in modo tale da evitare eventuali infiltrazioni d'acqua verso l'interno delle cappelle stesse e completati, sul prospetto, di apposito coprigiunto di colore simile al materiale di rivestimento. Giunti e coprigiunti devono essere mantenuti efficienti e funzionanti, di comune accordo, con oneri equamente ripartiti fra i confinanti; per questo tipo di lavori, in caso di disaccordo, previa diffida alle parti, provvederà d'ufficio il Comune con addebito ad entrambi i confinanti.
- **CAMERA SOTTERRANEA:** per le specifiche relative alla camera sotterranea si rimanda ai disposti dell'art.33 del presente Regolamento Edilizio. L'ipogeo deve essere coperto da lastra o da griglia posta in posizione agevolmente accessibile e di dimensioni adeguate allo svolgimento delle operazioni di tumulazione/estumulazione.
- **FRANCO RISPETTO ALLA FALDA IDRICA:** La parte dentro terra degli edifici deve essere realizzata mantenendo un franco ragionevole rispetto al livello dell'eventuale falda idrica sottostante; al riguardo, l'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità rispetto ad eventuali risalite del livello della falda idrica, che determinino la riduzione o l'annullamento di detto franco. E' ammessa la realizzazione della parte dentro terra in falda, previa l'adozione dei necessari accorgimenti di carattere tecnico per impedire infiltrazioni di acqua all'interno del manufatto.
- **INGRESSO:** La cappella deve sempre avere ingresso principale dal lato prospiciente il viale di accesso, rispetto al quale deve essere arretrata di m 0,50. Le dimensioni dell'ingresso devono consentire un'agevole area di lavoro agli operatori cimiteriali. In particolare, per la tumulazione dei feretri, deve essere garantito, se possibile, un comodo accesso ai mezzi meccanici per il sollevamento dei feretri stessi.
- **RIVESTIMENTI ESTERNI E/O TINTEGGIATURE:** per le superfici verticali esterne dei nuovi manufatti (pareti perimetrali) è necessario tendere all'utilizzo di caratteri materici e cromatici coerenti e congrui rispetto al settore cimiteriale di ubicazione del bene; pertanto, sono da prediligere rivestimenti in materiali



lapidei (marmo o altra pietra) con finitura superficiale preferibilmente opaca. Sono comunque ammessi rivestimenti anche di natura diversa, fino all'assenza parziale o totale di rivestimenti (quindi intonaco e tinteggiatura, oppure muratura faccia vista), purché adeguati alla dignità ed al prestigio del luogo.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA > Allegato 1d – MATERIALI E CROMATISMI SUGGERITI PER LE SEPOLTURE (LAPIDI, COPRITOMBA, CIPPI, ECC.)

Per l'intervento sulle superficie esterne di cappelle esistenti secondo quanto sopra enunciato, deve essere preventivamente esclusa l'appartenenza del manufatto all'elenco dei beni di pregio classificati in "categoria 1" o in "categoria 2".

- **FINITURE E OPERE INTERNE:** per la realizzazione delle parti interne di nuove cappelle non sono date prescrizioni specifiche, in quanto possono essere adottate finiture con assoluta libertà di espressione, anche con riferimento alla collocazione di eventuali opere, statue, simboli religiosi, ecc. E' dovuto il rispetto delle dimensioni imposte dalla normativa vigente per la realizzazione dei tumuli (cfr. sezione II – sepolture in colombari del presente Regolamento Edilizio).

Per l'intervento sulle superficie interne di cappelle esistenti secondo quanto sopra enunciato, deve essere preventivamente esclusa l'appartenenza del manufatto all'elenco dei beni di pregio classificati in "categoria 2".

- **ELEMENTI DECORATIVI E ACCESSORI SULLE SUPERFICI VERTICALI ESTERNE:** Gli elementi decorativi posti sulle superfici verticali esterne della cappella devono avere dimensioni e fattezze tali da armonizzarsi con l'aspetto esteriore del manufatto, senza comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi del prospetto su cui sono posizionati. Gli elementi di arredo funebre inseriti devono essere realizzati in materiali e forme consoni al luogo ed alla tipologia del manufatto; diversamente, saranno soggetti a disposizione di rimozione immediata. È consentita la collocazione di busti, statue e altri elementi decorativi, purché di dimensioni contenute entro l'altezza del manufatto funerario stesso.

Per l'inserimento di elementi decorativi e accessori sulle superfici verticali esterne di cappelle esistenti secondo quanto sopra enunciato, deve essere preventivamente esclusa l'appartenenza del manufatto all'elenco dei beni di pregio classificati in "categoria 2".

- **PORTA E INFISSI**



La porta di ingresso alla cappella (in vetro trasparente e/o tamponata o realizzata mediante cancelletto metallico) e tutti gli infissi devono essere realizzati con materiali e colori in armonia cromatica con il manufatto.

Non è ammesso l'utilizzo di alluminio anodizzato.

Non è ammesso l'utilizzo di vetri colorati in pasta di tonalità sgargianti (verde, giallo).

- **OPERE DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE**

Le opere di scarico delle acque meteoriche devono essere realizzate con metodi idonei e durevoli nel tempo; gli scarichi devono essere eseguiti con materiali di qualità.

I pluviali non devono occludere alla vista eventuali particolari architettonici e decorativi e devono essere posizionati, seguendo una linea verticale alle estremità della facciata. Nel caso di facciata principale, la parte terminale del pluviale deve essere posizionata sotto traccia e raccordata alla rete di smaltimento delle acque meteoriche del settore del cimitero di ubicazione del manufatto.

- **FIORI E PIANTE ORNAMENTALI:** non è ammessa la coltivazione in terra (giardinetti) di arbusti, fiori e piante, anche se contenuti all'interno dell'area in concessione.



Sezione IV – prescrizioni relative alle cripte

art. 27 generalità sulle cripte

1. Le cripte sono manufatti funerari ipogei ricompresi nella categoria delle cosiddette “tombe di famiglia”. Esse sono preposte a contenere, in un apposito spazio realizzato nell’ipogeo, tumuli per la deposizione di feretri, oppure di resti mortali (ossa e/o ceneri).
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale, nell’ambito della zonizzazione (alla quale si rimanda) individua i settori del cimitero in cui sono ubicati lotti in concessione riservati alle cripte.
3. La manutenzione ed il mantenimento dello stato di decoro delle cripte spetta ai soggetti proprietari dei manufatti (concessionari dei lotti) che, attraverso il loro operato, contribuiscono a preservare e migliorare la qualità della struttura cimiteriale nel suo complesso.
4. Il Comune può prescrivere per motivi di decoro, di funzionalità, di sicurezza o di igiene, interventi di manutenzione (ordinari o straordinari) delle cripte, da effettuarsi a carico dei concessionari.

art. 28 realizzazione di nuove cripte

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale non prevede, all’interno della struttura cimiteriale, spazi inediti destinabili alla realizzazione di nuove cripte private. Nuovi manufatti possono quindi essere realizzati esclusivamente a seguito di interventi di sostituzione edilizia di manufatti già esistenti. Si tratta pertanto di opere di demolizione (di cappelle o cripte esistenti) con successiva ricostruzione di nuovo manufatto, laddove ne sussistano le condizioni di fattibilità (per la verifica delle quali si rimanda all’articolo successivo).
2. In caso di realizzazione di nuova cripta, l’ipogeo è da realizzarsi secondo le prescrizioni dell’art.33 del presente Regolamento Edilizio.

art. 29 interventi edilizi su cripte esistenti

1. Le cripte attualmente esistenti nel cimitero possono essere oggetto di opere edilizie nei limiti previsti dal presente Regolamento Edilizio. In particolare, gli interventi di sostituzione edilizia per la realizzazione di nuove cripte sono ammessi, nel rispetto della zonizzazione definita dal Piano Regolatore Cimiteriale, sui soli manufatti che non siano ricompresi tra i beni di pregio individuati ai sensi del presente Regolamento Edilizio. (PARTE SECONDA > manufatti soggetti a prescrizioni di tutela ai sensi del Regolamento Edilizio Cimiteriale).

2. Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione edilizia di cripte esistenti per la realizzazione di nuove cappelle, si rimanda ai disposti dell'art.24 del presente Regolamento Edilizio.

3. Qualora il manufatto non risulti elencato tra i beni di pregio individuati ai sensi della parte seconda del presente Regolamento Edilizio, non sono previste particolari limitazioni agli interventi ammessi (i termini di materiali, tipologie, cromatismi, ecc.), se non il rispetto delle prescrizioni edilizio-architettoniche di carattere generale enunciate al comma 4 dell'art.31 del presente Regolamento Edilizio.

25

art. 30 cripte di pregio soggette a prescrizioni di tutela

1. Il Regolamento Edilizio individua le cripte soggette a specifiche prescrizioni di tutela, ossia i manufatti che, essendo ricompresi tra i beni di pregio individuati ai sensi del Regolamento, devono essere oggetto di attenzioni particolari in occasione di interventi edilizi sul bene.

2. L'elenco delle cripte di pregio è riportato:

- nella sezione del presente Regolamento Edilizio relativa ai manufatti soggetti a prescrizioni di tutela (PARTE SECONDA > manufatti soggetti a prescrizioni di tutela ai sensi del Regolamento Edilizio Cimiteriale).
- In allegato al presente Regolamento edilizio, nella prima pagina del documento di schedatura dei beni di pregio, dove tali cripte sono

singolarmente identificate e localizzate sulla planimetria del cimitero attraverso identificativo numerico.

La documentazione fotografica illustrativa delle cripte di pregio è contenuta nel cofanetto DVD del Regolamento Edilizio ed è visualizzabile in base al settore cimiteriale di ubicazione della cripta.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO > Allegato 2c

“MANUFATTI DI PREGIO SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI TUTELA INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE E CLASSIFICATI IN “CATEGORIA 2”)

art. 31 disposizioni edilizio-architettoniche di carattere generale per le cripte

1. Qualora il manufatto non risulti elencato tra i beni di pregio individuati ai sensi della Parte Seconda del presente Regolamento Edilizio, non sono previste limitazioni particolari agli interventi edilizi ammessi sulle cripte: si richiede tuttavia il rispetto delle disposizioni edilizio-architettoniche di carattere generale enunciate al successivo comma 4 del presente articolo.

2. Per la realizzazione di nuovi manufatti e per l'intervento su quelli esistenti si raccomanda, in generale, di prediligere composizioni architettoniche caratterizzate da forme semplici, lineari e sobrie, in coerenza con lo stato di fatto dei luoghi ed in modo tale da garantire dignità e decoro al cimitero. Considerato che i nuovi manufatti dovranno inserirsi in un ambito già edificato, si richiede ai progettisti (e ai loro committenti) di prestare particolare attenzione al contesto di prevista ubicazione del bene, in modo tale da contribuire, attraverso la loro realizzazione, a qualificare la percezione generale del luogo e a rafforzarne l'immagine identitaria.

3. Gli interventi di realizzazione di nuovi manufatti funerari o di ristrutturazione di manufatti esistenti devono essere contenuti entro l'area in concessione e non devono in alcun modo essere di pregiudizio alla fruizione dei beni confinanti; il concessionario è tenuto a rispondere direttamente di eventuali danni alle strutture immediatamente adiacenti.

4. L'intervento edilizio sulle cripte (dalla semplice manutenzione, fino alla realizzazione di nuovi manufatti) non è vincolato né a schemi tipologico-formali



predefiniti, né a materiali specifici; tuttavia, è necessario che i progetti siano sviluppati nel rispetto delle seguenti prescrizioni edilizio-architettoniche di carattere generale:

- **DIMENSIONI IN ALZATO:** le dimensioni in alzato del manufatto funerario (elemento verticale che costituisce la testata posteriore) devono essere contenute entro il m 1,60 di altezza massima (quota riferite all'asse del vialetto antistante il lotto).
 - **ELEMENTI COSTITUTIVI:** la parte esterna delle cripte è costituita da:
 - a) piastra di base (lastra unica orizzontale, oppure composizione di più lastre orizzontali), la quale deve poggiare su un vespaio di almeno cm 30 di spessore, con sovrastante gretonato e deve contenere la botola di accesso alla camera sotterranea.
 - b) elemento verticale che costituisce la testata della cripta.
 - **CAMERA SOTTERRANEA:** per le specifiche relative alla camera sotterranea si rimanda ai disposti dell'art.33 del presente Regolamento Edilizio.
 - **BOTOLA DI ACCESSO:** la botola di accesso alla camera sotterranea, di dimensioni minime interne di m 0,85 x m 1,85 deve essere chiusa da una lastra di cm 10 di spessore. Le cripte devono essere intervallate da un passaggio di almeno cm 30.
 - **COMPOSIZIONE FORMALE:** Il presente Regolamento Edilizio non prescrive uno schema tipologico predefinito a cui attenersi per la composizione formale della cripta (struttura orizzontale ed elemento di testata); tuttavia, si riporta in allegato un documento tecnico finalizzato ad escludere l'utilizzo di alcune tipologie di composizione non ritenute adeguate, suggerendo al contempo alcuni orientamenti progettuali che potrebbero costituire un utile riferimento. In generale, si chiede di privilegiare l'utilizzo di forme prevalentemente rettangolari e semplici.
- (cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA > Allegato 1c – LINEE GUIDA PER LA COMPOSIZIONE FORMALE DEGLI ELEMENTI VERTICALI CHE COSTITUISCONO LA TESTATA DELLE CRIPTE)
- **MATERIALI E FINITURE:** si dispone l'utilizzo di caratteri materici e cromatici coerenti e congrui rispetto al settore cimiteriale di prevista ubicazione del manufatto. In particolare, si prescrive:
 - l'esclusione di superfici con finitura lucida;
 - l'esclusione di pietre caratterizzate da una venatura troppo pronunciata e con andamento curviforme;
 - l'utilizzo di caratteri materici e cromatici coerenti e congrui rispetto al settore cimiteriale di ubicazione del bene.



Si riporta in allegato un catalogo fotografico, redatto sulla base dei materiali rilevabili all'interno del complesso cimiteriale, dei cromatismi suggeriti per gli interventi di nuova realizzazione/sostituzione.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA > Allegato 1d – MATERIALI E CROMATISMI SUGGERITI PER LE SEPOLTURE -LAPIDI, COPRITOMBA, CIPPI, ECC.)

- **ELEMENTI DECORATIVI SULLE SUPERFICI ESTERNE DELLA CRIPTA:** tutti gli elementi decorativi posti sulle superfici esterne della cripta devono avere dimensioni e fattezze tali da armonizzarsi con l'aspetto esteriore del manufatto, senza comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi del manufatto. Tali elementi devono essere realizzati in materiali e forme consoni al luogo ed alla tipologia del bene; diversamente, saranno soggetti a disposizione di rimozione immediata. È consentita la collocazione di busti, statue, vasi o altri eventuali elementi decorativi, purché di dimensioni contenute entro l'altezza massima consentita per la tipologia di manufatto.
- **FINITURE INTERNE (ALLA CAMERA SOTTERRANEA):** per le parti interne della camera sotterranea non sono date prescrizioni specifiche, in quanto possono essere adottate finiture con assoluta libertà di espressione, anche con riferimento alla collocazione di eventuali statue, simboli religiosi, ecc. E' dovuto il rispetto delle dimensioni imposte dalla normativa vigente per la realizzazione dei tumuli.
- **FIORI E PIANTE ORNAMENTALI:** fiori e piante devono essere posizionati sulla piastra di base (lastra orizzontale) della cripta e contenuti all'interno di appositi vasi. Non è ammessa la coltivazione in terra di arbusti, fiori e piante, anche se contenuti all'interno dell'area in concessione.

art. 32 epigrafi sulle cripte

1. E' obbligatorio indicare sulla lapide della cripta i dati identificativi di tutti i defunti (feretri oi resti mortali) che occupano la cripta stessa. Le scritte (da riportare con modalità durature e non facilmente alterabili) possono essere direttamente applicate/incise sulla sepoltura, oppure contenute entro una targa. Non si prescrivono indicazioni di forma e di materiale per le targhe, tuttavia si invita a prediligere:

- forme semplici quadrangolari, non a pergamena, prive di orpelli;

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino



**CITTÀ DI
RIVOLI**
Piano
Regolatore
Cimiteriale

- colori e materiali cromaticamente coerenti rispetto a quelli del manufatto di inserimento.

Per quanto riguarda la scelta del tipo di carattere da utilizzare per l'epigrafe, sono da prediligere font di tipo lineare. Non è mai ammesso l'uso del corsivo per motivi di scarsa leggibilità (soprattutto su piccole superfici quali sono le targhe). Si riporta in allegato una selezione di font consigliati, in parte tratti dalle sepolture già presenti nel cimitero.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA > Allegato 1e – SELEZIONE DEI CARATTERI TIPOGRAFICI CONSIGLIATI)



Sezione V - prescrizioni relative alle camere sotterranee

art. 33 prescrizioni per le camere sotterranee di nuova costruzione

1. Le camere sotterranee di nuova costruzione devono essere realizzate interamente in cemento armato ed opportunamente impermeabilizzate ai liquidi ed ai gas. La piastra di base deve poggiare su di un vespaio di almeno 30 cm di spessore formato da ciottoloni di fiume con sovrastante gretonato.
2. Le camere sotterranee non devono avere il pavimento ad una profondità maggiore di m 5,50 dalla quota del vialetto antistante la costruzione. Le altre dimensioni sono determinate dall'ampiezza del lotto su cui deve sorgere la costruzione, tenendo conto che la parte interrata può essere estesa sino al confine di concessione (sono ammessi muri in comune tra confinanti solo in caso di costruzione contemporanea di tombe adiacenti)
3. Il pavimento sotterraneo della tomba, deve essere più basso di m 0,50 rispetto alla base dei loculi inferiori, il vano libero per l'accesso ai loculi deve essere di larghezza minima di m 1.
4. L'areazione naturale delle camere sotterranee deve essere realizzata mediante prese d'aria a nord e a sud, opportunamente inserite nei materiali di rivestimento e provviste di griglia, sì da impedire l'accesso ad animali ed insetti.
5. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di tumulazione ed estumulazione, la botola di accesso deve avere dimensioni minime di m. 0,85 x m 1,85; la stessa deve essere chiusa da una lastra di materiale pregiato di cm 10 di spessore e munita di gocciolatoio. Sono vietati cordoli perimetrali rialzati rispetto al piano orizzontale esterno di base della tomba.
6. Il vano interno sottostante alla botola di accesso deve avere una larghezza minima di m. 1,40 al fine di consentire le operazioni di tumulazione ed estumulazione in condizioni di sicurezza.



7. Le misure minime dei loculi, al netto dei muri di chiusura, sono le seguenti:

- lunghezza 2,10 m
- larghezza 0,75 m
- altezza 0,60 m

8. La lastra di copertura della botola dovrà essere composta di due o più pezzi o comunque dovrà aprirsi con un sistema di scorrimento su guide o con altra soluzione tecnica che consenta il rispetto delle norme vigenti sulle movimentazioni dei carichi.

9. Le norme del presente articolo si applicano per quanto possibile anche alle costruzioni già esistenti, in caso di ristrutturazione.



TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA NEL CIMITERO

Capo I – tipi di intervento e titoli abilitativi

art. 34 disciplina della concessione del suolo

1. Ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nell'ambito degli spazi individuati nel Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune può concedere, a residenti che ne facciano richiesta, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture private.
2. Data la natura demaniale di tali aree, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà, che resta in capo al Comune. Pertanto, qualsiasi concessione che per qualsiasi titolo venga a cessare, rientra nella piena disponibilità del Comune stesso.
3. Inoltre, i manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della stessa, di proprietà del Comune, come previsto dall'art. 953 del C.C.

32

art. 35 definizioni e riferimenti legislativi

1. Per le definizioni dei tipi di intervento ammessi nella struttura cimiteriale, costituisce riferimento il D.P.R. n.380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
2. Sui manufatti presenti nel cimitero sono ammessi i seguenti tipi di intervento:
 - a) interventi di **"manutenzione ordinaria"** sulle sepolture esistenti: sono interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei manufatti e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti. Gli interventi riconducibili a questa categoria non alterano in alcun modo la caratterizzazione



storicamente consolidata del bene e **non aggiungono elementi di nuovo disegno che ne modifichino l'aspetto.**

- b) interventi di **“manutenzione straordinaria”** sulle sepolture esistenti: sono interventi edilizi che comportano opere e modifiche al manufatto funerario necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli bene, al fine di mantenerlo in efficienza. Sono quindi opere di manutenzione straordinaria quelle di adeguamento, di **reintegrazione di parti mancanti o irrimediabilmente deteriorate**, o altri interventi volti al miglioramento del manufatto nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali del bene, con elementi di **disegno e materiali coerenti rispetto alle caratteristiche storico architettoniche del manufatto** ed in armonia sia con i manufatti circostanti che, in generale, con il settore del cimitero di ubicazione del bene oggetto di intervento.
- c) interventi di **“restauro e di risanamento conservativo”** sulle sepolture esistenti: sono interventi edilizi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, **l'inserimento degli elementi accessori** e di quanto richiesto dalle esigenze dell'uso, **l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.**
- d) **“interventi di ristrutturazione”** di tombe di famiglia (cappelle o cripte) e di manufatti funerari esistenti: sono interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto funerario, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, nonché quelli volti al ripristino di manufatti, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
- e) **“interventi di nuova costruzione”** di tombe di famiglia (cappelle o cripte).



art. 36 titoli abilitativi

1. La realizzazione di qualsiasi opera all'interno del Cimitero sulle sepolture private, anche di modesta entità, non può avere inizio senza, a seconda del caso specifico, comunicazione o autorizzazione scritta dell'autorità comunale.

2. Per interventi di manutenzione ordinaria (che ai sensi del D.P.R. n.380/2001 rientra nell'attività di edilizia libera), nonché per gli interventi di piccola manutenzione (per la collocazione di lapidi, copri tombe, epigrafi, ecc.) è sufficiente la comunicazione (CIL opere libere) preventiva scritta agli uffici comunali competenti (relazione a firma di tecnico professionista abilitato, corredata da una sintetica descrizione dei lavori da eseguirsi), finalizzata a illustrare e verificare il rispetto della normativa vigente (Regolamento Edilizio Cimiteriale e Norme di Attuazione dl Piano Regolatore Cimiteriale) e del decoro dei luoghi.

3. Fanno eccezione a quanto disposto al comma 2 gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare su sepolture che dovessero risultare vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04) a conclusione della procedura di accertamento dell'interesse culturale (di cui alla PARTE SECONDA del presente Regolamento Edilizio), i quali sono eseguibili previo ottenimento di parere da parte della Soprintendenza, da allegare alla dichiarazione (CIL opere libere).

4. Fanno altresì eccezione a quanto disposto al comma 2, gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare su sepolture (cappelle o cripte) ricomprese tra i beni di pregio riconosciuti ai sensi del presente Regolamento Edilizio (di cui alla PARTE SECONDA del presente Regolamento) i quali sono eseguibili previo ottenimento di parere da parte della Commissione Edilizia.

5. In caso di pericolo per la pubblica incolumità, nelle more degli interventi manutentivi sopraindicati, il Comune può mettere in sicurezza la sepoltura, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti del concessionario o degli aventi titolo. Di norma, ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente nel cimitero, senza l'asportazione dei monumenti, di parte di essi, o dei segni funebri. Nel caso



d'impossibilità, o per motivi di opportunità, può esserne autorizzata l'asportazione temporanea.

6. Possono essere eseguite, senza domanda preventiva, le sole opere provvisoriale di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni a persone o alle sepolture, fermo restando l'obbligo per il concessionario di darne immediata comunicazione al Comune che, sottoscrivendola, ne certificherà gli estremi d'urgenza evidenziati.

7. Il Comune provvede alla verifica della corretta e coerente esecuzione degli interventi edilizi autorizzati e può disporre la demolizione delle opere su manufatti esistenti, o di nuova costruzione, qualora eseguite in difformità dal titolo abilitativo rilasciato, ponendo gli oneri a carico dello stesso concessionario.

art. 37 titolarità del titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/01) è personale ed è valido esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestato. Gli aventi causa (l'intestatario e suoi eredi legittimi) possono chiedere la voltura dell'intestazione dei titoli comprovanti la liceità edilizia-urbanistica del manufatto cimiteriale ed ottenere, una volta accertata la legittimità, la relativa variazione.

2. La variazione dell'intestazione del titolo edilizio non è soggetta a contributo concessorio. Resta stabilito che in conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti dal titolo abilitativo originario.

art. 38 validità, decadenza e annullamento del titolo abilitativo

1. I lavori edilizi devono iniziare entro 6 mesi dalla data del rilascio del titolo autorizzativo (Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/01) e devono essere ultimati entro 15 mesi dalla data di Comunicazione di inizio dei lavori, pena la decadenza del suddetto atto amministrativo.



2. In particolare, i lavori di manutenzione straordinaria (di cui alla SCIA edilizia presentata) non devono durare più di 6 mesi per intervento comunicato, salvo richiesta di proroghe motivate.

3. Per motivi di carattere straordinario, da valutarsi a cura degli Uffici Comunali e su motivata richiesta scritta degli interessati, può essere accordata una proroga massima di 12 mesi.

4. Nel caso di interventi edilizi realizzati su manufatti esistenti, l'assenza di titolo abilitativo comporta l'applicazione della relativa sanzione, in base ai disposti del D.P.R. 380/01 e s.m.i.; mentre la mancata osservanza delle indicazioni di progetto comporta la decadenza del titolo abilitativo e l'annullamento del Permesso di Costruire/SCIA/CIL, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.

art. 39 abuso edilizio

1. Costituisce abuso edilizio:

- a) l'occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
- b) la modifica dell'altezza del manufatto funebre non preventivamente autorizzata;
- c) la realizzazione di interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi (CIL, Permessi di Costruire/SCIA).

36

art. 40 inizio e fine dei lavori

1. L'intestatario del titolo abilitativo edilizio, in comune con il Direttore dei Lavori, è tenuto a dare la comunicazione di inizio dei lavori secondo i disposti del D.P.R. 380/01 e s.m.i.; detta comunicazione dovrà contenere i dati del committente, del Direttore dei Lavori e dell'impresa esecutrice.



2. La fine dei lavori, che dovrà avvenire entro i termini di validità indicati negli atti autorizzativi (in particolar modo nel permesso di costruire), dovrà essere comunicata al Comune unitamente a:

- relazione del Direttore dei Lavori che asseveri la conformità dell'opera eseguita al progetto grafico unito al titolo autorizzativo, con allegati collaudo statico secondo la normativa vigente sul Deposito delle Opere Strutturali.
- attestazione, da parte della ditta esecutrice, del completo ripristino a regola d'arte degli spazi pubblici cimiteriali eventualmente occupati a titolo temporaneo per la gestione del cantiere.



Capo II: istanza e documentazione tecnica di progetto

art. 41 istanza

1. L'istanza per il rilascio del titolo abilitativo finalizzato all'intervento edilizio su manufatto esistente, o di nuova costruzione, nell'area cimiteriale, così come disciplinato dal presente Regolamento Edilizio, deve essere trasmessa, con relativa documentazione allegata (di cui al comma 4) in firma digitale, presso lo Sportello edilizio del Comune tramite il **portale MUDE**.

2. Nel caso di realizzazione di lavori su sepolture private, una volta ottenuta la concessione del suolo cimiteriale, il concessionario è tenuto alla sollecita trasmissione dell'istanza finalizzata all'ottenimento del titolo abilitativo prescritto per l'intervento edilizio da realizzare e comunque non oltre i termini previsti dal contratto di concessione del suolo assegnato.

3. In particolare, l'istanza, che deve contenere l'indicazione del domicilio per tutti gli atti relativi al procedimento edilizio ed alla esecuzione dei lavori, deve riportare:

- gli estremi dell'atto di concessione del suolo cimiteriale, mediante copia dello stesso;
- l'impegno di osservare le norme del presente Regolamento Edilizio, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e delle leggi vigenti in materia cimiteriale;
- l'indicazione del numero di codice fiscale e dati anagrafici, sia del richiedente che del progettista ed inoltre, se dovuto, del coordinatore in fase di progettazione;
- il nominativo ed il numero di codice fiscale del direttore dei lavori e del coordinatore in fase di esecuzione.

4. All'istanza deve essere allegata, oltre alla documentazione tecnica di progetto (di cui all'art.42), anche la seguente documentazione:

- il DURC e la dichiarazione dell'organico medio annuo per l'impresa esecutrice;
- l'attestazione, da parte della ditta esecutrice, di gestione in autonomia dell'intervento dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico/elettrico;



- l'attestazione, da parte della ditta esecutrice, di impegno al completo ripristino a regola d'arte degli spazi pubblici eventualmente necessari alla gestione del cantiere e occupati a titolo temporaneo.
- la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria edilizia secondo Regolamento;
- la ricevuta di deposito delle opere strutturali secondo la normativa vigente, comprensiva di specifica relazione geologica;
- l'importo commisurato per cellette e loculi secondo le modalità del Servizio Stato Civile.

art. 42 documentazione tecnica di progetto

1. La documentazione tecnica di progetto deve essere completa di ogni riferimento atto a individuare e descrivere adeguatamente:

- i luoghi ove si intende intervenire, inclusi gli spazi pubblici necessari alla gestione del cantiere a titolo temporaneo (qualora ricada la fattispecie, come specificato all'art.40 comma2, la ditta esecutrice delle opere, al termine dei lavori, dovrà produrre attestazione circa il ripristino dei luoghi, assumendosene la piena responsabilità);
- la natura e dimensione dell'intervento.

2. Gli elaborati grafici e tecnici devono essere firmati da tecnico professionista abilitato, iscritto nel relativo Albo/Ordine Professionale.

3. Fermo restando che, a fini istruttori, l'Ufficio Edilizia Privata potrà richiedere ulteriori elaborati atti a definire meglio l'intervento da eseguire, si riportano di seguito gli elaborati da produrre a corredo dell'istanza telematica tramite sistema MUDE:

Per le nuove costruzioni o sostituzione edilizia:

- **Relazione tecnica illustrativa** contenente, tra l'altro, le caratteristiche costruttive e le modalità di esecuzione con l'indicazione delle eventuali opere provvisorie.
- **Stralcio planimetrico tratto dal Piano Regolatore Cimiteriale** ed esatta individuazione del lotto cimiteriale in scala non inferiore a 1:500;



- **Planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:200**, con le indicazioni della superficie del lotto, dei viali, della posizione, sagome e distacchi del manufatto, da costruzioni esistenti.
- **Pianta della costruzione, in scala non inferiore a 1:25**, con l'indicazione delle strutture portanti, delle quote planimetriche e altimetriche di tutti i punti di emergenza del manufatto dal terreno, con indicate le linee di sezione.
- **Sezioni grafiche** (di cui una trasversale ed una longitudinale) in scala non inferiore a 1:25, con le misure delle altezze nette dei singoli loculi, dello spessore dei solai, degli sporti delle parti aggettanti, dei colmi delle parti al di sopra della linea di gronda e dell'altezza totale dell'edificio. In tali sezioni sarà indicato l'andamento del terreno, le quote di terreno e quelle di progetto lungo le sezioni stesse da estendersi fino ai confini nonché ai viali.
- **Prospetti** (frontale e laterale), a semplice contorno, in scala non inferiore a 1:25 completi di riferimento ai manufatti circostanti, al terreno e alle sue eventuali modifiche. I prospetti devono contenere tutti gli elementi architettonici dell'edificio.
- **Studi geologici**, qualora il progetto preveda la realizzazione di camera sotterranea.
- **Particolari decorativi e costruttivi**, se previsti, necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento nel rapporto non inferiore 1:10.

Per le ristrutturazioni edilizie comprese le demolizioni e ricostruzioni:

Tutta la documentazione di cui al precedente punto, completa di rilievo quotato in scala almeno 1:25 dei manufatti da demolire, relativo alla pianta e alla sezione più indicativa, con una completa documentazione fotografica, allegata a perizia giurata sulla consistenza del manufatto esistente.

Per gli interventi su manufatti di pregio individuati ai sensi del presente Regolamento Edilizio la documentazione di cui ai punti precedenti deve essere integrata anche con:

- esaustiva documentazione fotografica riferita ad ogni parte del manufatto, con particolare riferimento ai dettagli relativi a eventuali particolari costruttivi, elementi decorativi e accessori sui quali si intende intervenire;
- descrizione tecnico-illustrativa delle scelte progettuali adottate ai fini della valorizzazione e del mantenimento del bene, considerato in ogni sua parte;
- uno o più rendering illustrativi della soluzione progettuale adottata, in raffronto allo stato di fatto del manufatto;



- fotoinserimento dell'intervento in progetto nel contesto dell'ampliamento in cui è ubicato il manufatto.

art. 43 varianti al progetto

1. Qualora si manifestasse la necessità di apportare varianti edilizie al progetto approvato, gli interessati possono presentare, prima dell'ultimazione dei lavori, i relativi elaborati, secondo le vigenti procedure telematiche del portale MUDE, che sono assoggettati alla procedura di approvazione in analogia al titolo autorizzativo.

2. Resta stabilito che con la variante approvata (previa SCIA edilizia) non si modificano i termini di validità, di ultimazione dei termini prescritti nell'originario permesso di costruire e di decadenza previsti per il progetto originario, fatta salva la possibilità di proroga, richiesta entro i termini di scadenza prescritti nel Permesso di Costruire rilasciato.

TITOLO III – ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Capo I – disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero

art. 44 imprese autorizzate ad operare nel cimitero

1. Le imprese non possono eseguire né iniziare alcuna opera edile prima della definizione dell'iter procedurale relativo al rilascio del titolo autorizzativo relativo alle opere a farsi.
2. Il titolo autorizzativo completo degli elaborati grafici deve essere conservato sul luogo di esecuzione dell'opera a cura dell'impresa esecutrice e deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza.
3. Gli esecutori dei lavori, nell'interesse dei privati concessionari, sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni procurati al Comune o a terzi.

42

art. 45 esecuzione dei lavori da parte dell'impresa

1. Nella propria attività edilizia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio ed altresì, adottando tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi diffusione di polveri e/o materiali nell'ambiente.
2. L'impresa deve delimitare, tramite opportuna recinzione, lo spazio assegnato. Il cantiere di lavoro deve occupare lo spazio strettamente necessario e, in ogni caso, non può occupare spazi attigui, né per l'esecuzione dei lavori né per l'installazione di baracche o depositi, senza preliminare autorizzazione dei Servizi Demografici (Ufficio Stato Civile).



3. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente, è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, nel caso, ripristinare il suolo abusivamente occupato non oltre il terzo giorno dalla data dell'accertamento stesso. Nel caso di inadempienza ci sarà l'esecuzione d'ufficio in danno.

4. I materiali di scarto e rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno del cimitero; in ogni caso l'Impresa deve provvedere alla perfetta pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate od imbrattate, ripulire e ripristinare il terreno.

5. I materiali di scavo ed i rifiuti derivanti dalle lavorazioni devono essere sollecitamente trasportati all'esterno del Cimitero in modo tale da evitare qualsiasi deposito, in ogni caso, ogni tipo di rifiuto deve essere allontanato entro e non oltre il terzo giorno dalla data di ultimazione dei lavori, fatti salvi termini più restrittivi imposti da specifiche normative ed occasioni di pubblico interesse.

6. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e saranno depositati entro l'area recintata del lotto assegnato, avendo cura di non sporcare il suolo con resti di malte, acque di lavaggio, ecc. A eventuali manomissioni devono seguire i relativi ripristini.

7. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

8. Il gestore delle attività cimiteriali vigila affinché sia tenuto e rispettato il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

art. 46 introduzione di mezzi d'opera

1. All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati di dimensioni particolarmente ingombranti e/o pesanti e di tutti quelli, comunque, ritenuti capaci di procurare danni alle pavimentazioni ed in ogni caso di tutti quelli non autorizzati.

2. La sosta di tutti i mezzi d'opera autorizzati è consentita per il solo tempo strettamente necessario.

art. 47 orario e periodo dei lavori

1. È vietato all'impresa esecutrice di lavori, operare in orari di lavoro diversi da quelli comunicati e autorizzati, ovvero da quelli indicati in eventuali successive autorizzazioni in deroga. Altresì, non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi (con particolare riferimento alla commemorazione dei defunti).

2. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all'interno del cimitero. In tale occasione, di anno in anno, si potrà fissare un periodo di tempo maggiore in cui vietare l'introduzione e la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati. Le imprese, in tale periodo, sospenderanno tutte le costruzioni non ultimate e provvederanno al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dal cimitero, nonché allo sgombero, pulitura e messa in sicurezza dell'area circostante il cantiere. Ogni altro materiale sarà decorosamente sistemato nei confini dell'area recintata concessa.

art. 48 sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del D.P.R. n.285/90, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934, n.1265 così come modificati dai seguenti provvedimenti: Legge 603/1961, D.M. 5 luglio 1975, legge n.457 del 5 agosto 1978, legge 689/1981, D.P.R. n. 285 del 1990 e D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i.



PARTE SECONDA – MANUFATTI SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI TUTELA

TITOLO I – TUTELA AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.LGS.42/04)

Capo I – beni culturali (vincolo monumentale)

art. 49 principi generali

1. I beni culturali, soggetti a tutela da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino), sono classificati in base a due tipologie di vincolo:

- Vincolo istituito con provvedimento specifico: nel cimitero di Rivoli non sono presenti, alla data di redazione del presente Regolamento Edilizio, manufatti sottoposti a vincolo monumentale istituito con specifico provvedimento di tutela.
- Vincoli operanti “ope legis” per effetto del il combinato disposto degli artt. 10 e 12 del D.Lgs.42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio): nel cimitero di Rivoli sono stati rilevati manufatti per i quali deve essere verificato l’interesse culturale.

45

art. 50 manufatti vincolati per effetto del combinato disposto degli artt.10 e 12 del D.Lgs.42/04

1. Nel cimitero di Rivoli i beni sottoposti vincolati “ope legis” per effetto del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del D.Lgs.42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) sono ubicati nei settori di più antica edificazione della struttura, ovvero:

- campo primitivo (datato 1832)
- prima ampliamento (datata 1905)

- seconda ampliamento (datata 1931)

2. I beni di cui al comma 1 sono individuati e localizzati, ciascuno nel rispettivo settore del cimitero, mediante puntuale schedatura fotografica.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO > Allegato 2a – MANUFATTI SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI TUTELA “OPE LEGIS” PER EFFETTO DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 10 E 12 DEL D.LGS. 42/04).

3. Per i beni di cui al precedente comma 2 deve essere effettuata la verifica dell'interesse culturale, mediante avvio della relativa procedura di accertamento (art.12 del D.Lgs.42/04). Qualora l'esito della verifica sia positivo, il manufatto è sottoposto definitivamente alla disciplina di tutela. Se invece l'esito della verifica è negativo, il manufatto esce dalla disciplina di tutela.

4. L'accertamento della sussistenza dell'interesse culturale attraverso l'apposita procedura di verifica (di cui al precedente comma 3) è preordinato a qualsivoglia tipo di intervento edilizio sui manufatti vincolati “ope legis” dal D.Lgs.42/04.

Capo II – beni paesaggistici (vincolo paesaggistico)

art. 51 disposizioni generali

1. Nel cimitero di Rivoli non è stata riscontrata la presenza di beni sottoposti a vincolo paesaggistico (ai sensi della parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).



TITOLO II – TUTELA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Capo I – manufatti di pregio

art. 52 disposizioni generali per i manufatti di pregio

1. Nell'ambito del complesso cimiteriale sono individuati manufatti (cappelle e cripte) di particolare e significativo pregio architettonico: tali beni sono portatori di un valore intrinseco di tipo architettonico, documentario, artistico, o di memoria locale e costituiscono testimonianza storica da tutelare e conservare.
2. I manufatti di cui al comma 1 concorrono, con la loro presenza, alla caratterizzazione estetico formale del settore cimiteriale in cui sono ubicati, conferendogli la caratteristica complessiva di ambiente architettonico unico e riconoscibile.
3. In sede di intervento edilizio su detti manufatti è necessario operare con consapevolezza, prestando la massima attenzione al fine di non snaturare le valenze di pregio riconosciute nel bene stesso, secondo le prescrizioni dettate dal presente Regolamento Edilizio.

47

art. 53 definizione dei manufatti di pregio

1. I manufatti di pregio sono beni che presentano elementi tipologico-costruttivi, finiture esterne, elementi decorativi e scultorei (statue, portafiori, cornici portafoto, catenelle, recinzioni, ecc.) meritevoli di essere accuratamente preservati, in quanto memoria dell'evoluzione storica del cimitero e testimonianza dell'epoca costruttiva a cui risalgono.



art. 54 individuazione e schedatura dei manufatti di pregio

1. I manufatti di pregio individuati ai sensi del presente Regolamento Edilizio sono identificati singolarmente nell'ambito del settore cimiteriale di ubicazione tramite specifica schedatura fotografica-illustrativa, dalla quale è possibile visualizzarne caratteri tipologici, materiali, colori, fregi, decorazioni, mosaici, paramenti ed ogni eventuale altro elemento che ha contribuito alla classificazione del manufatto stesso quale testimonianza di particolare e significativo pregio architettonico, meritevole di attenzione.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA > Allegati 2b e 2c – MANUFATTI DI PREGIO SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI TUTELA INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE).

2. La schedatura fotografica (di cui al precedente comma 1) è finalizzata a fornire uno strumento illustrativo di tipo conoscitivo, utile sia ai professionisti che debbano intervenire, attraverso progetti edilizi, sui manufatti di pregio per conto dei soggetti concessionari, sia al Comune (Uffici preposti e Commissione Edilizia), in quanto soggetti deputati ad autorizzare gli interventi stessi.

48

art. 55 classificazione dei manufatti di pregio: “categoria 1” e “categoria 2”

1. I manufatti di pregio individuati dal presente Regolamento Edilizio sono riconducibili, in base alle valenze riscontrate in sede di analisi conoscitiva, a due distinte categorie: manufatti di pregio ricompresi in “categoria 1” (cappelle) e manufatti di pregio ricompresi in “categoria 2” (cappelle e cripte). Le predette categorie corrispondono a differenti livelli di attenzione che, al fine di assicurare la conservazione delle valenze di pregio riconosciute nel bene, si traducono operativamente in limitazioni specifiche da osservare in sede di intervento sul bene stesso.



art. 56 manufatti di pregio ricompresi nella “categoria 1”

1. I manufatti ricompresi nella “categoria 1” sono cappelle il cui pregio storico, artistico e architettonico è apprezzabile sia con riferimento alle parti esterne del bene (prospetti esterni del manufatto) che a quelle interne. Per quanto riguarda l’involucro dei manufatti, si tratta quindi di preservarne rivestimenti, tinteggiature, porte, serramenti, statue, portafiori, cornici portafoto, catenelle, recinzioni, pilastri. Con riferimento, invece, alle parti interne, si intende mantenere affreschi, mosaici, marmi, ecc.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA > Allegato 2b – MANUFATTI DI PREGIO SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI TUTELA INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE E CLASSIFICATI IN “CATEGORIA 1”).

2. Sono ricompresi nella “categoria 1” i seguenti manufatti:

- campo primitivo:
 - cappella n.85
- prima ampliazione
 - cappelle n.7bis ,66, 101

49

art. 57 manufatti di pregio ricompresi nella “categoria 2”

1. I manufatti ricompresi nella “categoria 2” sono cappelle e cripte il cui pregio storico, artistico e architettonico è apprezzabile con riferimento alle sole parti esterne del bene: sono quindi da preservare rivestimenti, tinteggiature, porte, serramenti, statue, portafiori, cornici portafoto, catenelle, recinzioni, pilastri, ecc.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA > Allegato 2c – MANUFATTI DI PREGIO SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI TUTELA INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE E CLASSIFICATI IN “CATEGORIA 2”).

2. Sono ricompresi nella “categoria 2” i seguenti manufatti:

- campo primitivo:
 - cappelle n.18 ,92
 - cripte n.28 ,36, 43, 56, 61, 63, 89, 90, 91, 102



- prima ampliazione:
 - cappelle n.44, 46, 63, 69, 75, 81, 112, 117, 125
 - cripten.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 34, 37, 39, 45, 47, 49, 55, 56, 57, 58, 67, 70, 72, 77, 86, 87, 88, 89, 90, 99, 100, 104, 127
- seconda ampliazione:
 - cripte n.3-3bis, 4-4bis, 6-6bis, 8-8bis, 9-9bis, 14-14bis, 19-19bis, 22-22bis, 27,28bis
 - cappelle n.1/A, 2/A, 3/A, 12-12bis, 41, 42, 158, 159, 212, 262

art. 58 opere non ammesse su manufatti di pregio

1. Sui manufatti riconosciuti quali beni di pregio ai sensi del presente Regolamento Edilizio, a prescindere dalla categoria di riferimento, non sono ammessi i seguenti interventi:

- demolizione totale del bene;
- demolizione o sostituzione di parti del bene, con la sola eccezione delle superfetazioni e degli elementi in contrasto con la tipologia e i materiali costitutivi del bene;
- opere di varia natura volte a snaturare le valenze di pregio del bene;
- interventi finalizzati a trasformare i prospetti del manufatto e del relativo apparato decorativo.

50

art. 59 opere di adeguamento normativo o igienico-funzionale

1. Sui manufatti riconosciuti quali beni di pregio ai sensi del presente Regolamento Edilizio, a prescindere dalla categoria di appartenenza, al fine di conseguire l'adeguamento normativo o igienico-funzionale dei beni, sono sempre ammesse le seguenti opere interne:

- realizzazione di cellette per la tumulazione di cassette ossario e/o urne cinerarie, in luogo di preesistenti loculi per feretri.
- interventi di trasformazione anche sostanziale nell'ipogeo, qualora esistente, pur nel rispetto di eventuali elementi di pregio ivi presenti.

art. 60 contestualizzazione dei manufatti di pregio

1. Al fine di preservare e/o garantire nel tempo una adeguata fruizione visiva dei prospetti esterni dei singoli manufatti di pregio, non è ammessa la sopraelevazione di tombe ipogee (cripte) per la realizzazione di nuove cappelle sui lotti immediatamente adiacenti a quello su cui insiste in manufatto di pregio.

A questo proposito, al fine di fornire un indirizzo operativo, si riporta in allegato una planimetria con l'individuazione dei lotti in cui è ammessa la realizzazione di nuove cappelle: come già evidenziato in premessa al presente Regolamento Cimiteriale, la nuova edificazione di cappelle dovrà avvenire assecondando simmetrie e "ritmi" che hanno regolato la crescita del complesso cimiteriale, con particolare riferimento all'area del Campo Primitivo e alle prime due ampliamenti.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA > Allegato 1f – INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEI LOTTI IN CUI È AMMESSA LA REALIZZAZIONE DI NUOVE CAPPELLE)

art. 61 individuazione e schedatura di altri elementi decorativi e scultorei non ricompresi tra quelli dei manufatti di pregio

51

1. Nell'ambito delle sepolture private (cripte e cappelle) sono individuati alcuni elementi funerari decorativi e scultorei (in pietra, marmo, metallo, ecc.) che, pur non appartenendo a manufatti riconducibili alle categorie di pregio (di cui all'art.55 del presente Regolamento Edilizio), meritano tuttavia di essere tutelati e conservati di per sé, in virtù dell'eventuale valenza artistica o, semplicemente, per la loro qualità estetico-formale.

2. Gli elementi decorativi e scultorei (di cui al precedente comma 1) sono singolarmente schedati attraverso apposita documentazione fotografica e ricondotti puntualmente alla sepoltura su cui sono posizionati, nonché al settore del cimitero in cui la stessa è ubicata.

(cfr. ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA > Allegato 2d – SELEZIONE DEGLI ORNAMENTI FUNERARI DA CONSERVARE)

3. Di seguito sono elencate le sepolture sulle quali sono stati individuati gli elementi decorativi e scultorei di cui al precedente comma 1:



- campo primitivo:
 - cripte nn.3, 14, 27, 34, 37, 44, 45, 51, 52, 60, 64, 74, 76, 84, 86, 100, 101
- prima ampliazione:
 - cripte nn.16, 21, 23, 24, 25, 28, 33, 51, 61, 68, 82, 83, 94, 97, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
- seconda ampliazione:
 - cripte nn.10-10bis, 11-11bis, 18-18bis, 21-21bis, 33, 37, 39, 40, 48, 58, 86, 114, 141, 166, 175, 187, 188, 189, 202, 203, 204, 214, 225, 248, 252, 260, 293, 294, 306, 313, 315, 334, 338, 345, 351
 - cappelle nn.147, 152, 288, 289
- terza ampliazione:
 - cappelle nn.1, 29
 - cripta n.42

4. In occasione di interventi di rielaborazione formale di manufatti su cui sono posizionati elementi funerari di cui al precedente comma 1, o allo scadere della concessione, tali elementi, previa verifica dell'effettivo valore artistico, non devono essere distrutti. Qualora la conservazione dell'elemento decorativo non dovesse risultare più compatibile con il nuovo intervento edilizio, lo stesso potrà essere rimosso e assegnato ai legittimi proprietari (o eredi del concessionario). Ove non sia di interesse del proprietario, oppure non sia possibile risalire ai legittimi eredi, tali elementi saranno trasferiti gratuitamente al Comune che ne potrà disporre la ricollocazione all'interno del cimitero.

5. In caso di riscontrato stato di abbandono della sepoltura, gli elementi di cui al presente articolo saranno trasferiti gratuitamente al Comune che ne potrà disporre la ricollocazione nel cimitero.



PARTE TERZA AREE VERDI PUBBLICHE

art. 62 manutenzione aree verdi pubbliche

1. E' obbligatorio mantenere la destinazione a verde delle aree individuate dal presente Regolamento Edilizio come "aree verdi pubbliche", fatte salve esigenze diverse dell'Amministrazione.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE TERZA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO > Allegato 3a – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE)

2. Nell'ambito della struttura cimiteriale le aree verdi pubbliche devono essere adeguatamente mantenute, ove del caso riprogettate (cfr. art. 63) e valorizzate.

3. Sono sempre ammessi interventi di mantenimento e/o di eventuale ripristino delle essenze arboree e arbustive malate o morte con specie autoctone, a lenta crescita, non caduche, e con apparato radicale poco invasivo.

4. La manutenzione delle aree verdi pubbliche del cimitero, a carico del Comune, è effettuata da parte di personale addetto.

5. L'attività periodica di manutenzione di tutte le aree verdi comuni del Cimitero consiste nelle seguenti attività:

- eliminazione delle erbe infestanti da percorsi, campi di inumazione e luoghi di transito o sosta;
- cura e taglio dei prati, potatura delle siepi, innaffiamento di prati, piante ad alto fusto, cespugli (ove non previsto un sistema di irrigazione automatico);
- eliminazione delle foglie e dei rami secchi, assicurandosi non vi siano rami rotti o cadenti, potenziale fonte di pericolo per i visitatori;
- intervento puntuale su eventuali piante malate o morte, rispettivamente da curare o da sostituire con nuovi elementi;
- potatura stagionale di piante ad alto fusto e cespugli.

6. All'interno dei campi di inumazione, le aree tra le sepolture, qualora sistemate a prato, devono essere mantenute a cura del Comune.

art. 63 aree verdi pubbliche di progetto

1. Il presente Regolamento Edilizio individua alcune aree verdi pubbliche da riprogettare, per la scarsa qualità che le connota a fronte della loro posizione di rilievo nell'ambito della struttura cimiteriale, oppure per l'assenza di specie arboree e arbustive ivi messe a dimora.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE TERZA > Allegato 3c – AREE VERDI DI PROGETTO)

2. La riprogettazione di aree verdi pubbliche del cimitero, a carico del Comune, consiste nella messa a dimora di nuovi esemplari (alberi e/o arbusti) negli ambiti specifici del cimitero evidenziati dal presente Regolamento Edilizio, in sostituzione di quelli attuali, ove presenti.

3. La tabella di cui al comma successivo specifica le **specie arboree e arbustive utilizzabili per gli interventi di cui al presente articolo**; la scelta definitiva deve avvenire valutando in sede progettuale: destinazione d'uso, morfologia del luogo di piantumazione e tipologia delle sepolture presenti nell'area, prendendo in considerazione ombreggiature, esigenze manutentive legate all'estensione della chioma e alla eventuale caducità dell'apparato fogliare e caratteristiche cromatiche stagionali delle essenze.

(cfr. DVD: ALLEGATI ALLA PARTE TERZA > Allegato 3b – ESSENZE ARBOREE E ARBUSTIVE CONSIGLIATE)

4. Specie arboree e arbustive utilizzabili negli interventi di riprogettazione delle aree verdi esistenti e di nuova realizzazione:

specie		forma di utilizzo	
nome latino	nome comune	pianta	arbusto
Acer Campestre	Acero campestre	●	●
Cercis Siliquastrum	Albero di Giuda	●	●
Cornus Mas	Corniolo		●
Cornus Sanguinea	Sanguinella		●
Crataegus Oxyacantha	Biancospino	●	●
Laurus nobilis	Lauro		●
Ligustrum Vulgare	Ligustro		●
Ostrya Carpinifolia	Carpino nero	●	



Prunus Cerasifera Nigra	Mirabolano nero	●	
Prunus Padus Colorata	Ciliegio a grappoli	●	

5. Essenze differenti da quelle riportate all'allegato 3.b potranno essere ammesse solo in caso di dimostrata coerenza formale e cromatica rispetto a quanto espresso dal presente Regolamento Edilizio; non è in ogni caso ammessa la messa a dimora di alberi da frutto che rendano difficile la manutenzione delle aree (susino, albicocco, caco), che abbiano frutti maleodoranti (ginkgo biloba femmina) o forte tendenza a sviluppare radici superficiali (acero negundo, bagolaro, magnolia).

art. 64 arredi

1. All'interno dell'area cimiteriale, per una migliore fruizione della struttura da parte dei visitatori, devono essere previsti elementi di arredo fissi (panchine) o amovibili (sedute singole da collocare in prossimità delle sepolture).

2. La scelta di tali arredi comuni deve contribuire al mantenimento del decoro e della qualità della struttura cimiteriale nel suo complesso.

3. Le panchine devono essere realizzate in materiale pregiato resistente agli agenti atmosferici. **E' da privilegiare l'uso della pietra, in alternativa al legno.**

4. Le sedute singole amovibili devono essere realizzate in materiale resistente agli agenti atmosferici, con struttura pieghevole e, possibilmente, singolarmente posizionabili su appositi supporti (rastrelliere) da cui poter essere agevolmente asportate all'occorrenza per essere posizionate in prossimità delle sepolture.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 65 disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, per quindici giorni consecutivi. Trascorso tale termine esso diventerà efficace ed entrerà in vigore.
2. Dalla data di entrata in vigore del corrente, il *“Regolamento Igienico-Edilizio del Cimitero”* vigente dall'anno 1974 (approvato con D.C.C. n.296 del 21/05/1974) e modificato nel 1997 (approvato con D.C.C. n.56 del 06/03/1997) cessa di avere applicazione.
3. La visione del presente Regolamento Edilizio è consentita a qualunque cittadino, senza alcuna formalità e a semplice richiesta. Copia informatizzata del presente testo regolamentare può essere rilasciata su richiesta degli interessati.
4. Inoltre, ne sarà consegnata copia ai Responsabili e ai Dirigenti dei vari Servizi e Settori e pubblicata sul sito web del Comune di Rivoli.
5. Le disposizioni del presente Regolamento Edilizio si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, sono riconosciuti i diritti pregressi, debitamente comprovati, sorti nel rispetto di atti o di regolamenti previgenti.

art. 66 disposizioni finali

1. Le comunicazioni inerenti alle sepolture saranno sempre indirizzate ai relativi concessionari, ai familiari dei defunti sepolti nei campi decennali, o comunque ai referenti delle comunicazioni.
2. In caso di morte del concessionario gli aventi titolo hanno l'obbligo di designare, dandone comunicazione al Comune, il referente che agisce in nome e per conto degli stessi. Il concessionario, i familiari dei defunti sepolti nei campi decennali e i referenti delle comunicazioni come sopra definiti, hanno l'obbligo di



comunicare per iscritto, in modo tempestivo, qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipulazione del contratto di concessione, o dopo la sepoltura.

3. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata comunicazione di designazione del referente o se non sia stata comunicata la variazione anagrafica di cui sopra.

4. Quanto non precisamente contemplato nel presente Regolamento è demandato al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, al Piano Regolatore Cimiteriale, alle prescrizioni normative di settore e alle eventuali disposizioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali.